

La rivista delle operazioni straordinarie

Mensile di approfondimento dedicato alla gestione straordinaria di imprese e società



Diritto e società

L'evoluzione normativa dell'*equity based crowdfunding* nelle Srl: tra dematerializzazione e prospettive di digitalizzazione

Mary Moramarco 2

Le operazioni straordinarie tra enti "non profit" – Parte seconda

Gabriele Bacchiega 16

Tributi e accertamento fiscale

Inquadramento giuridico della cessione di un progetto fotovoltaico e conseguenti risvolti nell'ambito delle operazioni straordinarie

Antonio Ferragù e Claudia Bollini 30

L'attribuzione delle posizioni soggettive alla beneficiaria. Parte seconda

Luciano Sorgato 44

Giurisprudenza

Detraibilità dell'Iva nelle operazioni di MLBO

Marco Peirola 55

Cassazione n. 15592/2024: imposta di registro proporzionale per il finanziamento enunciato nell'atto pubblico di donazione di partecipazioni

Cosimo Zuccaro e Stefano Muraro 64

La rivista delle operazioni straordinarie n. 10/2024

L'evoluzione normativa dell'*equity based crowdfunding* nelle Srl: tra dematerializzazione e prospettive di digitalizzazione

Mary Moramarco - avvocato e professore a contratto di diritto commerciale presso il Dipartimento di economia dell'Università degli studi di Roma 3 – Studio legale Di Cecco e associati

Il D.Lgs. 30/2023 ha esteso a tutte le Srl la possibilità di collocare le proprie quote di partecipazione attraverso il ricorso al c.d. equity based crowdfunding, ossia mediante la raccolta di capitali di rischio presso il pubblico operata per il tramite di portali accessibili online. Il provvedimento rappresenta una delle molteplici tappe dell'iter normativo che era stato avviato dal Legislatore italiano nel 2012, allorché si era consentito per la prima volta alle Srl start up innovative l'accesso al mercato dei capitali, in deroga all'[articolo 2468](#), cod. civ.. A quella prima disciplina di carattere transitorio hanno fatto seguito una pluralità di interventi legislativi che, nello stabilizzare le misure di apertura al mercato, hanno introdotto regimi alternativi di circolazione delle partecipazioni delle Srl, tali da sovvertire l'originaria struttura "chiusa" di tale tipo societario. Nel tortuoso percorso legislativo, lungo più di un decennio, si staglia da ultimo anche la L. 21/2024 (c.d. Legge Capitali) che ha introdotto un regime di dematerializzazione volontaria delle quote di categoria speciale emesse dalle Srl pmi.

L'originario assetto organizzativo e finanziario delle Srl nella riforma organica delle società di capitali e cooperative

A seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003) era parso subito chiaro agli interpreti come l'intento perseguito dal Legislatore fosse stato quello di forgiare la Srl in guisa tale da darle nuova vita e consistenza, allontanandola pressoché totalmente dal precedente assetto normativo che la vedeva delineata come una sorta di "sorella minore" della Spa¹.

L'obiettivo (dichiarato) era quello di fornire agli operatori un modello duttile ed elastico, caratterizzato da un'ampia autonomia statutaria e dalla particolare rilevanza attribuita alle persone

¹ Ex multis cfr. M. Avagliano, "Sub art. 2464 c.c.", in "Società a responsabilità limitata, Commentario alla riforma delle società", a cura di P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008, pag. 52; G. Zanarone, "Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata", in Rivista di diritto societario, 2003, pag. 72; A. Dolmetta, "Sul tipo S.r.l.", in "S.r.l., Commentario", dedicato a G.B Portale, a cura di A. A. Dolmetta e G. Presti, Milano, 2011, pag. 45; N. Abriani, "La struttura finanziaria della S.r.l.", in Rivista diritto societario, 3, pag. 503.

dei soci e ai loro rapporti interni². La nuova disciplina, infatti, portava con sé un netto affievolimento del rigido modello corporativo delle Spa in favore dell'ampia rilevanza attribuita alla persona del socio tanto in ordine al controllo della gestione, quanto in merito alla stessa assunzione di decisioni afferenti l'attività economica (in virtù delle regole poste dagli articoli [2475](#), [2476](#) e [2479](#), cod. civ.). Tale assetto, che rendeva la Srl estremamente plasmabile sotto il profilo dell'organizzazione interna, così avvicinandola alle società di persone, trovava il suo contraltare nel mantenimento del modello come tipo sociale fundamentalmente "chiuso".

E infatti, tra i pochissimi tratti salienti che la riforma aveva mantenuto inalterati rispetto al passato vi era per l'appunto la conservazione del duplice divieto – già previsto nel Codice del 1942 – di:

1. incorporare i diritti del socio in titoli di credito; e
2. emettere prodotti finanziari da offrire al pubblico ([articolo 2468](#), cod. civ.).

Sicché veniva esclusa dal Legislatore del 2003 sia la possibilità di far circolare le quote secondo il regime cartolare, sia la facoltà di collocare le stesse attraverso il ricorso alla offerta al pubblico di prodotti finanziari³. Da tali preclusioni (oltre che dal disposto di cui all'articolo 2468, comma 3, cod. civ.) nasceva, dunque, il diffuso convincimento che nelle Srl non fosse possibile creare categorie di quote omogenee e standardizzate con suddivisione del capitale in eguali frazioni dello stesso, potendo solo essere assegnati "diritti particolari" ad personam⁴, con la conseguenza che il socio di Srl doveva considerarsi titolare di un'unica partecipazione sociale cui era preclusa la circolazione sul mercato dei capitali.

Allo stesso modo, quanto alla raccolta di capitale di credito, la riforma, pur avendo eliminato il precedente divieto di emissione di titoli obbligazionari, aveva precluso la possibilità di collocare questi nuovi strumenti presso il pubblico dei risparmiatori, relegando la sottoscrizione (e la successiva circolazione)⁵ e di titoli di debito al solo mercato degli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ([articolo 2483](#), cod. civ.).

Dall'insieme di questi elementi nasceva l'idea che il quadro legislativo disegnato dalla riforma societaria avesse dato vita a un modello di Srl caratterizzato da una stretta correlazione tra flessibilità organizzativa interna e chiusura al mercato sul versante della raccolta tanto di capitale di rischio quanto di capitale di credito, come 2 facce della stessa medaglia⁶.

² In questo senso si esprimeva la Relazione illustrativa alla Riforma del diritto societario, ove per l'appunto al § 11 l'affermazione che la nuova normativa "muove nella direzione di una integrale revisione di tale modello societario" e "intende offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fundamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese"; quindi "la società a responsabilità limitata cessa di presentarsi come una piccola società per azioni ed abbandona la tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico alla anonima per quote".

³ Sul punto G. Zanarone, "La S.r.l. a vent'anni dalla riforma del diritto societario", Milano, 2023, pag. 485, nota n. 223, il quale osserva come il divieto fosse assoluto e riguardasse anche le offerte escluse dall'applicazione delle disposizioni del Tuf in merito all'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo ed agli altri obblighi di cui all'articolo 93 e ss., Tuf.

⁴ In questo senso M. Sciuto, "Le quote di partecipazione", in "Le società a responsabilità limitata", a cura di C. Ibba e G. Marasà, I, Milano, 2020, pag. 548 e ss.; G. Zanarone, "Della società a responsabilità limitata", in "Il Codice Civile, Commentario" fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2010, pag. 512; M. Cavanna, "Partecipazione e "diritti particolari dei soci"", in "Le nuove S.r.l.", a cura di M. Sarale, Bologna, 2008, pag. 157; G. Santoni, "Le quote di partecipazione in S.r.l.", in "Liber Amicorum" G.F. Campobasso, Torino, 2006, pag. 392; F. Corsi, "Le nuove società di capitali", Milano, 2003, pag. 256.

⁵ Come noto l'eventuale circolazione dei titoli di debito in favore del pubblico dei risparmiatori determina una responsabilità solidale dell'investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale che abbia trasferito il relativo titolo per il caso "di insolvenza della società".

⁶ Sul punto N. Abriani, "La struttura finanziaria della S.r.l.", cit., pag. 505, il quale evidenzia il "rapporto di proporzionalità inversa sussistente tra il grado di apertura al mercato della forma giuridica dell'impresa, da un lato, e l'autonomia statutaria nel ridefinirne l'organizzazione,

La (tortuosa) transizione legislativa verso l'apertura al mercato: dall'equity based crowdfunding alla circolazione intermediata delle quote

Il contesto normativo appena descritto - caratterizzato dal divieto per le Srl di raccolta tra il pubblico di capitale di rischio e di credito⁷ e fondato su un rapporto di stretta correlazione tra chiusura al mercato e apertura organizzativa - è stato letteralmente rivoluzionato da una variegata serie di interventi legislativi susseguitisi in ordine sparso nel corso dell'ultimo decennio che hanno condotto a un avvicinamento della struttura finanziaria della Srl al modello azionario.

Anzitutto, con il D.L. 179/2012 (c.d. "Decreto Crescita 2.0"), primo provvedimento rilevante in ordine cronologico, è stata concessa alle Srl qualificabili come *start up* innovative⁸ la triplice possibilità di:

1. emettere categorie speciali di quote fornite di diritti diversi;
2. fare ricorso alla raccolta di capitale di rischio mediante offerta al pubblico di prodotti finanziari "anche" utilizzando il c.d. *crowdfunding*^{9 10}, ossia portali *web* accessibili *online* dal pubblico dei risparmiatori¹¹;

dall'altro; e ciò anche con riguardo alla società per azioni, dove si introduce la distinzione tra s.p.a. aperte e s.p.a. chiuse, riconoscendo a queste ultime maggiori spazi di intervento statutario rispetto alle imprese azionarie che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio".

⁷ Sul punto M. Maltoni, A. Ruotolo, D. Boggiali, "La nuova disciplina delle PMI società a responsabilità limitata", studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 101/2018/I; N. Abriani, "La struttura finanziaria della S.r.l.", cit., pag. 505; M. Cian, "Società start up innovative e PMI innovative", in *Giurisprudenza commerciale*, 2015, pag. 983; E. Fregonara, "Strumenti di ricorso al capitale di credito e di rischio nelle società a responsabilità limitata innovative "chiuse"", in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2017, pag. 29.

⁸ Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, è qualificabile come *start up* innovativa "la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche; b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi; c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; d) a partire dal secondo anno di attività della *start-up* innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* innovativa (...); 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; 3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa".

⁹ G.A. Policaro, "Lo sviluppo in Italia dell'equity crowdfunding: un fenomeno sempre più regolamentato a fronte di prospettive potenzialmente dirompenti", *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019, pag. 1, rileva come "il termine *crowdfunding* indica il processo con cui più persone ("folla" o *crowd*) conferiscono somme di denaro (*funding*) attraverso una piattaforma informatica - senza quindi l'ausilio dei consueti intermediari - al fine di finanziare un progetto imprenditoriale o altre iniziative in una moltitudine di settori (immobiliare, artistico, culturale, scientifico, altruistico), ricevendo in cambio, sperabilmente, un utile o, comunque, un riconoscimento. (...) Si tratta, in ogni caso, di un fenomeno relativamente recente che vede la sua nascita verso la fine degli anni duemila, grazie alla comparsa di piattaforme informatiche in cui gli investitori possono visualizzare, in un unico luogo di incontro, diverse iniziative finanziabili".

¹⁰ L'articolo 26, commi 2 e 5, D.L. 179/2012, nell'originaria formulazione, consentiva, infatti, di "creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile", stabilendo che "le quote di partecipazione in *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali".

¹¹ L'articolo 30, D.L. 179/2012 definisce come "portale per la raccolta di capitali per le *start up* innovative" la piattaforma *online* che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle *start up* innovative, comprese le *start up* a vocazione sociale.

3. emettere strumenti finanziari partecipativi da offrire al pubblico, senza limitazioni soggettive nella loro sottoscrizione¹².

In aggiunta a ciò, il provvedimento, in deroga al disposto di cui all'[articolo 2474](#), cod. civ., ha consentito alla Srl *start up* innovativa la facoltà di derogare al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni ai fini dell'attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Per la prima volta, quindi, fa la sua apparizione nello scenario normativo l'inedita possibilità per la Srl (qualificabile come *start up* innovativa) di reperire risorse proprie (ossia *equity*) attraverso l'accesso a piattaforme *online* aventi come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio e, dunque, la possibilità di fare ricorso al c.d. *equity based crowdfunding*¹³, in espressa deroga all'[articolo 2468](#), cod. civ., seppur limitatamente al solo mercato primario, ossia alla sola sottoscrizione di quote di nuova emissione^{14 15}.

Nel far ciò il Legislatore si è premurato di qualificare come riservata l'attività di gestione di tali piattaforme e di disciplinare *ad hoc* la relativa offerta in parziale deroga rispetto alle generali disposizioni dettate in tale materia dal Tuf¹⁶.

Con il successivo D.L. 3/2015, convertito con modificazioni con la L. 33/2015 (c.d. "*Investment Compact*") è stato eliminato il carattere di transitorietà che caratterizzava le previsioni dettate dal D.L. 179/2012. Infatti, tutte le misure di agevolazione ed esenzione di diritto societario previste per le *start up* innovative sono state estese alle pmi innovative, così svincolando le relative previsioni dalla sola fase di avvio dell'attività d'impresa¹⁷.

Con questo provvedimento, quindi, il principio di correlazione tra chiusura al mercato e autonomia statutaria subisce, quindi, un'ulteriore frattura, atteso che l'apertura all'*equity based crowdfunding* per

¹² Il comma 7 dell'articolo 26, D.L. 179/2012 stabilisce che "L'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile".

¹³ La definizione si riferisce per l'appunto all'ipotesi in cui la raccolta attraverso il ricorso al pubblico dei risparmiatori abbia per oggetto capitale di rischio. Sul tema cfr. I. Capelli, "L'*equity based crowdfunding* e i diritti del socio", in "Orizzonti del diritto commerciale", 2014; per una definizione delle diverse tipologie di *crowdfunding* cfr. G.A. Policaro, "Lo sviluppo in Italia dell'*equity crowdfunding*: un fenomeno sempre più regolamentato a fronte di prospettive potenzialmente dirimpenti", in "Orizzonti del diritto commerciale", 2019.

¹⁴ L'articolo 30, D.L. 179/2012 ha, infatti, introdotto l'articolo 100-ter, Tuf, il quale prevedeva, nella sua versione originaria, che "Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative ...".

¹⁵ Sul punto E. Fregonara, "L'*equity based crowdfunding*", in Giurisprudenza italiana, 2016, § 4, secondo cui, peraltro, l'offerta al pubblico in sottoscrizione di quote potrebbe riguardare la sola fase di aumento di capitale e non anche quella di costituzione.

¹⁶ Sempre l'articolo 100-ter, Tuf, nella versione del D.L. 179/2012 aveva cura di precisare che le offerte al pubblico condotte tramite *crowdfunding* "devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c). 2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta".

¹⁷ L'articolo 4, comma 1 di detto provvedimento, aveva cura di precisare che per la definizione di pmi occorre rifarsi a quella prevista dalla Raccomandazione 2003/361/CE, secondo la quale sono tali le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno 2 dei 3 criteri seguenti: 1. numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; 2. totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; 3. fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro.

tutte le Srl pmi innovative non porta con sé, come contraltare, alcuna previsione restrittiva o limitativa dell'autonomia statutaria di tali società.

Appena 2 anni dopo, altri 2 provvedimenti legislativi proseguono l'iter avviato dal D.L. 129/2012, allargando ulteriormente la platea dei soggetti interessati da queste misure. Dapprima il D.L. 50/2017 (*"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*), estende a tutte le Srl pmi (a prescindere dalla loro vocazione innovativa)¹⁸ l'applicazione di tutte le previsioni relative a:

1. la creazione di categorie speciali di quote;
2. la possibilità che le quote (di categoria speciale e non) possano formare oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari; e
3. l'esenzione dal divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni. Solo l'emissione di strumenti finanziari partecipativi resta appannaggio esclusivo delle Srl qualificabili come pmi innovative, stante il mancato richiamo all'applicabilità del comma 7 dell'[articolo 26](#), D.L. 179/2012. A quest'ultimo proposito v'è da rilevare come, al di là della permanente restrizione sotto il profilo soggettivo, secondo una parte della dottrina non sia da escludere la possibilità di offrire in sottoscrizione tali strumenti attraverso il meccanismo della raccolta tramite portali, laddove questi siano emessi come strumenti di quasi capitale, ossia senza diritto al rimborso e con iscrizione del relativo valore a patrimonio netto¹⁹.

Al fine, poi, di estendere a tutte le pmi la possibilità di offrire al pubblico le proprie quote attraverso il regime del *crowdfunding*, il Legislatore è intervenuto adeguando la relativa normativa speciale in materia finanziaria. Il D.Lgs. 129/2017 (di recepimento della Direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari) ha, infatti, introdotto il comma 1-bis all'[articolo 100-ter](#), Tuf, a mente del quale *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in piccole e medie imprese²⁰ costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto"*. L'impatto delle modifiche in questo caso

¹⁸ L'articolo 57, D.L. 50/2017, utilizzando la tecnica legislativa della sostituzione soggettiva, prevede che: *"All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "start-up innovative" e "start-up innovativa", ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: "PMI"*.

¹⁹ Così A. Guaccero, *"La start up innovativa in forma di società a responsabilità limitata: raccolta del capitale di rischio ed equity crowdfunding"*, in Banca, borsa e titoli di credito, 2014, pag. 261; N. Abriani, *"La struttura finanziaria della società a responsabilità limitata"*, cit., pag. 511; G. Zanarone, *"La S.r.l. a vent'anni dalla riforma del diritto societario"*, cit., pag. 487, secondo cui tali strumenti appartenendo al novero dei prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), Tuf, possono costituire oggetto di offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita dei medesimi prodotti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), Tuf che sarà soggetta alla disciplina degli articoli 93-bis, Tuf, compreso l'obbligo di redigere un prospetto informativo e i relativi casi di esenzione.

²⁰ V'è da osservare che l'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 129/2017 ha modificato anche la nozione di pmi rilevante, rimandando alla definizione prevista dall'articolo 2, § 1, lettera (f), primo alinea, del Regolamento UE 2017/1129, secondo il quale sono tali le imprese che rispettano alternativamente uno dei seguenti criteri *"i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 EUR; oppure ii) piccole e medie imprese quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE"*.

non è, però, limitato al mero adeguamento delle norme per consentire a tutte le Srl pmi l'utilizzo della raccolta tramite portali *online*, ma va ben oltre, poiché introduce per la prima volta anche un nuovo sistema volontario di circolazione delle relative partecipazioni sul mercato secondario del tutto alternativo rispetto a quelli previsti dall'[articolo 2470](#), cod. civ. e dall'[articolo 36](#) del D.L. 112/2008. Il medesimo Decreto, infatti, ha cura di inserire nell'[articolo 100-ter](#), Tuf anche i nuovi commi da *2-bis* a *2-quinquies*, i quali consentono la alienazione delle quote di Srl pmi, sottoscritte tramite portali telematici da intermediari abilitati in nome proprio e per conto degli aderenti all'offerta (in forza di uno specifico mandato appositamente conferito all'intermediario), mediante annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario, invece che nel Registro Imprese²¹.

Sicché la portata applicativa del nuovo regime circolatorio non è generalizzata, ma piuttosto circoscritta alle sole quote di Srl pmi che abbiano formato oggetto di offerta in sottoscrizione attraverso piattaforme *online* e che siano state collocate attraverso intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'[articolo 1](#), comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e), Tuf, previo conferimento a questi da parte dell'investitore di uno specifico mandato senza rappresentanza. In tal caso entro i 30 giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano presso il Registro Imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi ed effettuano *"l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute"*²².

Ebbene, le quote caratterizzate da tali modalità di collocamento possono circolare, a scelta del singolo socio, *"mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario"* (comma *2-bis*, lettera c) dell'articolo 100-ter, Tuf per come introdotto dal D.Lgs. 129/2017), ossia mediante la

²¹ Il comma *2-bis* dell'articolo 100-ter, Tuf, nella versione introdotta dal D.Lgs. 129/2017, stabiliva che *"In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:*

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile".

²² Sul punto G. Zanarone, *"La S.r.l. a vent'anni dalla riforma del diritto societario"*, cit., pag. 252, il quale osserva che tale intestazione dovrebbe trovare presumibilmente posto nei registri tenuti dagli stessi intermediari ai sensi della lettera c) del medesimo comma *2-bis*.

tipica modalità di trasferimento prevista per le azioni in regime di dematerializzazione²³, invece che secondo le regole dell'[articolo 2470](#), cod. civ. o dall'[articolo 36](#), D.L. 112/2008²⁴. Una parte della dottrina ha rilevato in proposito come, quindi, pur in assenza di titoli rappresentativi della partecipazione sociale, il Legislatore abbia optato per un regime circolatorio per così dire "dematerializzato"²⁵ o "intermediato"²⁶ delle quote di Srl collocate tramite portali *online*, accostabile (ma non sovrapponibile) a quello previsto per gli strumenti finanziari. Al riguardo va, infatti, osservato che pur essendo prevista la intestazione delle quote in favore dell'intermediario (in forza dell'apposito mandato senza rappresentanza sopra citato), il n. 2 della lettera b) del comma 2-*bis*, prevede che quest'ultimo sia tenuto a rilasciare all'investitore un certificato attestante la titolarità delle quote e che "tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali"²⁷, esattamente come già accade in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari dematerializzati ai sensi dell'[articolo 83-quinquies](#), Tuf. È evidente che in caso di quote di Srl non vi può essere alcuna dematerializzazione effettiva, atteso il divieto di incorporazione di tali partecipazioni in titoli di credito previsto dall'[articolo 2468](#), cod. civ. e, dunque, l'assenza di materialità della quota, ma è altrettanto evidente come lo spunto normativo utilizzato per la creazione di tale meccanismo sia rappresentato proprio dalla circolazione dematerializzata delle azioni.

Dal punto di vista operativo, poi, va osservato che il testo del novellato [articolo 100-ter](#), Tuf ha introdotto, altresì, l'obbligo di predisporre idonei meccanismi per consentire all'investitore di esercitare la scelta di optare per il nuovo regime circolatorio o per il regime ordinario di cui all'[articolo 2470](#), comma 2, cod. civ., o per il regime di cui all'[articolo 36](#), comma 1-*bis*, D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008. Sicché non vi è dubbio che l'adozione di tale modalità di circolazione sia opzione rimessa alla competenza del socio e che, dunque, ben potrà accadere che quote emesse dalla medesima Srl vengano trasferite dai soci utilizzando diversi regimi di circolazione. Inoltre, la novella ha precisato (pur essendo ciò già implicito nella nuova modalità di circolazione) che l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di quote rappresentative del

²³ L'articolo 2355, ultimo comma, cod. civ. prevede, infatti, che in caso di azioni dematerializzate "il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari".

²⁴ Sebbene vada osservato come a parere di P. Spolaore, "La partecipazione in s.r.l. tra crowdfunding e dematerializzazione", in "Orizzonti del Diritto Commerciale", 2024, pag. 192, vi sarebbe un rapporto di biunivocità, tra crowdfunding e circolazione intermediata, tale per cui quest'ultima sarebbe l'unica modalità di circolazione utilizzabile dalle Srl che vogliono offrire le proprie partecipazioni tramite il ricorso al crowdfunding, fatto salvo quanto previsto da ultimo dalla Legge Capitali per le Srl pmi.

²⁵ G. Zanarone, "La S.r.l. a vent'anni dalla riforma del diritto societario", cit. pag. 257 e ss., osserva che la scelta legislativa si giustifica nell'ottica di garantire, mediante l'intervento dell'intermediario, la riduzione dei costi connessi alla circolazione delle quote, considerato che "in esito ad un'operazione di crowdfunding, può nascere un mercato secondario delle quote in grado di consentire frequenti trasferimenti delle medesime, mercato cui tuttavia difficilmente può accedere il piccolo investitore, agli occhi del quale appaiono penalizzanti gli oneri ed i costi previsti dall'art. 2740 c.c. per i suddetti trasferimenti".

²⁶ S. Corso, A. Laudonio, "Le s.r.l. aperte al mercato tra crowdfunding e sperimentazione di nuovi ambienti digitali", in "Orizzonti del Diritto Commerciale", 1, 2024, pag. 126.

²⁷ Sul punto M. Maltoni, A. Ruotolo, D. Boggiali, "La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata", cit., pag. 12, rilevano che anche nella nuova modalità di circolazione dematerializzata la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali compete all'investitore e che "l'evidenza del registro delle imprese rappresenta solo un indice di legittimazione indiretta all'esercizio dei diritti sociali, ex art. 2470, c.c., nel senso che il socio/titolare effettivo non risulta iscritto, ma la sua legittimazione dipende dalla concorrenza di due elementi: - l'iscrizione nel registro delle imprese dell'intermediario; - la consegna (esibizione) della certificazione rilasciata dall'intermediario".

capitale delle Srl (ovvero di strumenti finanziari partecipativi), effettuati per il tramite degli intermediari abilitati mediante annotazione sui loro registri, non necessita della stipulazione di un contratto scritto.

Le più recenti evoluzioni normative in materia di *equity based crowdfunding* e di sistemi di circolazione delle quote

Come era stato efficacemente evidenziato in dottrina, i provvedimenti del 2017 sembravano rappresentare l'approdo normativo della complicata transizione della Srl da società chiusa nella struttura finanziaria, ma duttile nell'autonomia organizzativa interna (quale era nella versione delineata dal Legislatore del 2003) a società potenzialmente "aperta", che affianca alla perdurante autonomia statutaria una inedita possibilità di ricorso al mercato dei capitali di rischio²⁸.

Oggi, con il facile senno del poi, possiamo dire che, a ben vedere, più che di un approdo finale, si trattava di una delle (plurime) tappe dell'*iter* normativo avviato dal Legislatore nel 2012; *iter* che tutt'ora presumibilmente non può ancora dirsi completato.

Infatti, negli ultimi 2 anni la produzione legislativa in materia si è arricchita di 2 ulteriori provvedimenti che hanno confermato come il processo volto all'apertura delle Srl al mercato dei capitali di rischio non sia affatto terminato, ma anzi sia in continua evoluzione e suscettibile di ulteriori trasformazioni. Anzitutto il D.Lgs. 30/2023, di attuazione del Regolamento UE 2020/1503 (c.d. "ECSP"), relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese e che modifica il Regolamento UE 2017/1129 e la Direttiva UE 2019/1937, per un verso, ha provveduto a disciplinare il riparto delle competenze di vigilanza in materia tra Consob e Banca d'Italia e, per altro verso, ha esteso a tutte le Srl la possibilità di accedere alla raccolta di *equity* attraverso piattaforme *web*, nonché la possibilità di far circolare le relative partecipazioni per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di servizi di *crowdfunding*. Viene così consentita a tutte le Srl la possibilità di utilizzare il nuovo regime volontario di circolazione intermediata delle partecipazioni, ossia l'alienazione delle quote, sottoscritte tramite portali telematici da intermediari abilitati in nome proprio e per conto degli aderenti all'offerta (in forza di uno specifico mandato appositamente conferito all'intermediario), mediante annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.

Il testo dell'[articolo 100-ter](#), Tuf, come modificato dalla novella del 2023, prevede, infatti, che *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche²⁹ attraverso le piattaforme di crowdfunding"*. In questo modo, quindi, anche l'ultima

²⁸ N. Abriani, "La struttura finanziaria della S.r.l.", cit., pag. 509.

²⁹ Sul significato da assegnare al perdurante mantenimento del lemma "anche" nella disposizione testé citata e sui problemi di coordinamento che questo pone rispetto alla norma cardine dell'articolo 2468, cod. civ., che, come noto, continua ad affermare che le

barriera soggettiva posta dall'originaria disciplina del 2012 viene a cadere, così aprendosi il mercato della raccolta di capitale di rischio tramite l'*equity based crowdfunding* a tutte le Srl, ivi comprese quelle di maggiori dimensioni³⁰.

Sicché il percorso evolutivo, avviato dal D.L. 179/2012, che ha portato alla nascita delle Srl "aperte" può dirsi, quindi, completato, posto che non esistono più barriere soggettive all'utilizzo di tale meccanismo di raccolta. In merito, peraltro, è stato osservato come il regime di *crowdfunding*, introdotto e variamente modificato dalla stratificazione normativa di cui si è testé dato conto, non abbia, tuttavia, dato vita alla creazione di un mercato regolamentato di circolazione delle quote di Srl, atteso che, contrariamente a quello che accade per le Spa quotate, la sottoscrizione e la successiva alienazione delle partecipazioni per il tramite delle piattaforme *online* non dà vita alla formazione di un prezzo pubblico di scambio del bene, né al suo accesso all'interno di un sistema di negoziazione continua³¹. Questo fa sì che una volta conclusasi l'operazione di raccolta l'investimento resti liquidabile attraverso gli ordinari canali delle società "chiuse" e, quindi, fondamentalmente resti rimesso al socio l'onere di cercare e individuare il nuovo potenziale acquirente.

Una possibile evoluzione in tal senso si sarebbe potuta profilare ove la Consob avesse deciso di esercitare la delega contenuta nell'[articolo 28](#), comma 2, lettera a-bis, D.L. 25/2023, convertito con modificazioni dalla L. 52/2023, di adeguamento alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 858/2022 (il c.d. "Regolamento DLT pilot regime"), con cui era stata attribuita a detta Autorità la possibilità di "includere (con apposito regolamento, ndA) nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto ... le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470,

quote di Srl non possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari cfr. P. Spolaore, "La partecipazione in s.r.l. tra *crowdfunding* e dematerializzazione", cit., pag. 182, il quale ritiene che la possibile antinomia possa essere risolta interpretando "l'art. 100-ter, primo comma, t.u.f. elidendo il lemma «anche», con l'effetto che la deroga all'art. 2468, primo comma, c.c. sarebbe consentita (alle s.r.l.) non in via generale e indiscriminata bensì esclusivamente mediante l'offerta di quote su portali (autorizzati) di *crowdfunding*, mentre perdurerebbe il divieto ex art. 2468, comma primo, c.c., per l'offerta al di fuori dei portali" e che tale soluzione sarebbe suffragata dall'inciso conclusivo dell'articolo 100-ter, comma 1, che confina esplicitamente l'ambito applicativo dell'offerta di quote nei limiti previsti dal Regolamento UE 2020/1503, il quale ultimo, a sua volta, disciplina unicamente le offerte condotte su portali di *crowdfunding* autorizzati. Contra S. Corso, A. Laudonio, "Le s.r.l. aperte al mercato tra *crowdfunding* e sperimentazione di nuovi ambienti digitali", cit., pag. 123, secondo i quali, invece, la deroga al divieto codicistico di offerta al pubblico delle quote consentirebbe "agli emittenti PMI in forma di S.r.l. di ricorrere a diverse modalità di offerta: "esclusivamente su un portale; esclusivamente mediante canali tradizionali; congiuntamente mediante ricorso ad entrambe le tecniche".

³⁰ Al riguardo P. Spolaore, "La partecipazione in s.r.l. tra *crowdfunding* e dematerializzazione", cit., pag. 177, osserva come in realtà, il concreto impatto sul piano empirico di tale modifica "sia risibile, in termini di quantità numerica di s.r.l. che ne sono effettivamente coinvolte", considerato che la stragrande maggioranza delle Srl italiane rientra nella nozione di pmi.

³¹ P. Spolaore, "La partecipazione in s.r.l. tra *crowdfunding* e dematerializzazione", cit., pag. 186, il quale osserva in merito come "non si realizzi neppure il meccanismo di valutazione iniziale del valore del bene finanziario tipico delle IPO (c.d. *bookbuilding*), sicché il prezzo (valore) del bene finanziario offerto viene stabilito unilateralmente dall'offerente, ma altresì è evidente l'illiquidità delle risorse immobilizzate, nonché la mancanza di una valutazione di mercato sul valore del bene-investimento". S. Corso, A. Laudonio, "Le s.r.l. aperte al mercato tra *crowdfunding* e sperimentazione di nuovi ambienti digitali", cit., pag. 135, nota n. 43, secondo cui "Le piattaforme di *crowdfunding* sono molto diverse non soltanto dalle tradizionali sedi di negoziazione, ma anche dalle sedi "alternative" (quali, sistemi multilaterali e organizzati di negoziazione), in quanto esse non consentono l'abbinamento automatico degli interessi di acquisto e di vendita sulla base di un sistema di regole prestabilito e non assicurano alle quote un mercato secondario nel quale i sottoscrittori possano mobilizzare il loro investimento".

commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile". In tal caso le quote sarebbero ricadute nella nozione di "strumenti finanziari digitali" con conseguente negoziabilità delle stesse all'interno di un'infrastruttura di mercato DLT³² e ci si sarebbe potuti interrogare sulla loro possibile qualificazione in termini di valori mobiliari. Tuttavia, il nuovo Regolamento 2293/2023 sull'emissione e circolazione di strumenti finanziari su tecnologie a registro distribuito (DLT)³³, emanato in attuazione della delega di cui al predetto [articolo 28](#), D.L. 25/2023, non ha incluso le quote di Srl nel regime di sperimentazione delle infrastrutture di mercato basate sulle tecnologie DLT, con la conseguenza che (al momento) detto regime digitalizzato di emissione e circolazione è escluso dal perimetro dei sistemi di trasferimento utilizzabili dalle Srl³⁴. Diverso discorso vale, invece, per i titoli di debito delle Srl, che l'[articolo 2](#), comma 1, lettera c), D.L. 25/2023, include espressamente tra gli strumenti che possono essere emessi in forma di c.d. *token* e fatti circolare tramite registri digitali.

La c.d. Legge Capitali e la gestione accentrata delle quote standardizzate delle Srl pmi

L'ultimo tassello normativo del complicato puzzle delle Srl "aperte" è stato inserito dalla recente L. 21/2024 (c.d. Legge Capitali), con cui il Legislatore ha introdotto un quarto ulteriore regime di circolazione delle quote delle Srl³⁵, seppur restringendone singolarmente l'applicazione tanto sotto il profilo soggettivo, quanto sotto il profilo quello oggettivo. In particolare, l'[articolo 3](#), Legge Capitali ha novellato i commi da 2-bis a 2-quater dell'[articolo 26](#), D.L. 179/2012, così introducendo un regime di dematerializzazione facoltativa in gestione accentrata delle quote standardizzate di categoria speciale emesse dalle Srl pmi, con applicazione integrale della relativa disciplina dettata dal Tuf.

La novella legislativa consente, dunque, in via volontaria e facoltativa, l'emissione di tali quote in forma scritturale secondo quanto previsto dall'[articolo 83-bis](#), Tuf e la loro circolazione in regime di gestione accentrata, attraverso intermediari abilitati, analogamente a quanto prevede il Tuf per gli strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati. Il che equivale a dire che tali quote saranno rappresentate esclusivamente sotto forma di registrazioni contabili, senza emissione fisica di titoli cartacei. Laddove la società si avvalga di tale regime, poi, diviene nuovamente obbligatoria la tenuta del libro soci e l'indicazione all'interno dello stesso tanto delle quote di partecipazione

³² Ai sensi dell'articolo 1, D.L. n. 25/2023 per infrastruttura di mercato DLT si intende un "MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT".

³³ S. Corso, A. Laudonio, "Le s.r.l. aperte al mercato tra crowdfunding e sperimentazione di nuovi ambienti digitali", cit., pag. 123, i quali, offrono una spiegazione di questa nuova tecnologia, chiarendo che "essa è basata sulla condivisione telematica di un registro digitale distribuito su multipli nodi interconnessi: l'operatività di tale registro è retta da algoritmi di consenso e da smart contracts, ossia programmi che, eseguiti sui nodi, replicano le istruzioni impartite e ne consentono l'esecuzione. Il risultato è la creazione di un ambiente nel quale il medesimo registro è tenuto e costantemente aggiornato secondo modalità automatiche e sincronizzate presso ciascun punto (o nodo) che lo compone".

³⁴ P. Spolaore, "La partecipazione in s.r.l. tra crowdfunding e dematerializzazione", cit., pag. 190, nota n. 36, il quale rileva che "la c.d. tokenizzazione, che potrebbe astrattamente costituire un sistema compatibile con l'art. 10 regolamento ECSP, non rientra in concreto nelle alternative a disposizione della s.r.l. che voglia ricorrere al crowdfunding".

³⁵ Che, quindi, si aggiunge al regime di circolazione intermediata di cui all'articolo 100-ter, Tuf, a quello "tradizionale" di cui all'articolo 2740, cod. civ. e alla sottoscrizione in forma digitale di cui all'articolo 36, D.L. 112/2008.

emesse in forma diversa da quella scritturale³⁶, quanto delle quote emesse in forma scritturale, mediante applicazione diretta dell'[articolo 83-undecies](#), comma 1, Tuf.

Sotto il profilo soggettivo, deve osservarsi come in questo caso, in controtendenza rispetto ai precedenti provvedimenti con cui si era ampliata la platea dei soggetti destinatari delle misure di raccolta presso il pubblico, il Legislatore abbia limitato l'applicabilità di tale ulteriore sistema di circolazione alle sole Srl qualificabili come pmi³⁷.

Dal punto di vista oggettivo, invece, il comma 2-bis prevede che si debba trattare di quote di categoria speciale "*aventi eguale valore e conferenti eguali diritti*", ossia omogenee e standardizzate; di talché l'eventuale assenza di tale carattere di serialità impedisce l'accesso delle quote, seppure di categoria speciale, al regime di dematerializzazione. Peraltro, merita rilevare in proposito come tale previsione sia passibile di rivestire, invero, una rilevanza esegetica di carattere più generale, poiché parrebbe legittimare anche per le Srl non pmi la possibilità di creare quote di pari valore nominale, rappresentative di una medesima frazione del capitale sociale, andando così a risolvere in senso positivo l'ulteriore dubbio interpretativo da sempre correlato all'ammissibilità delle categorie di quote nelle Srl. Alcuna altra limitazione oggettiva viene posta dal Legislatore, sicché, sotto altro angolo visuale, il nuovo regime presenta una maggiore ampiezza applicativa rispetto al sistema di circolazione intermediata di cui all'[articolo 100-ter](#), Tuf, che invece è consentito solo per le quote collocate tramite il *crowdfunding*³⁸.

Di conseguenza e *a contrario*, il nuovo regime di circolazione in gestione accentrata si presenta come una alternativa rispetto al sistema di circolazione intermediata per la Srl pmi che decida di fare ricorso al *crowdfunding* per la raccolta di capitale di rischio.

Ciò che resta dubbio è se ulteriore presupposto di applicabilità della disciplina e di distinzione rispetto alla circolazione intermediata di cui all'articolo 100-ter, Tuf, sia la obbligatoria emissione di almeno 2 categorie di quote o se, al contrario, la pluralità di categorie costituisca solo un elemento naturale e non essenziale del nuovo sistema di circolazione. Secondo una parte della dottrina³⁹ sarebbe da escludere la possibilità che la società possa standardizzare e dematerializzare tutte le quote emesse, presentandosi così con una struttura partecipativa interamente para-azionaria,

³⁶ Per le quote emesse in forma scritturale dovrà essere indicata altresì distintamente ogni categoria, nonché la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci.

³⁷ In senso critico rispetto alla scelta legislativa di limitare l'applicazione della disciplina alle sole Srl pmi S. Corso, A. Laudonio, "*Le s.r.l. aperte al mercato tra crowdfunding e sperimentazione di nuovi ambienti digitali*", cit., pag. 125; A. Di Ciommo, "*Tra tokenizzazione e dematerializzazione: l'inesorabile mutazione delle quote di S.r.l.*", in "*Orizzonti del Diritto Commerciale*", atti del XV Convegno Annuale, pag. 17.

³⁸ L'osservazione è di M. Cian, "*La dematerializzazione delle partecipazioni di società a responsabilità limitata (art. 3 l. 21/2024)*", studio n. 42/2024/I del Consiglio nazionale del Notariato, pag. 3, il quale osserva altresì come "*Non è neppure richiesto che le quote siano liberamente trasferibili né interamente liberate*".

³⁹ M. Cian, "*La dematerializzazione delle partecipazioni di società a responsabilità limitata (art. 3 l. 21/2024)*", cit., pag. 4, il quale ravvisa un elemento interpretativo favorevole a questa tesi nel fatto che "*il nuovo co. 2-quater, nell'imporre la tenuta del libro soci alle società che abbiano avviato proprie quote a tali sistemi, distingue le relative modalità redazionali, in funzione del fatto che si tratti delle quote emesse in forma scritturale o di quelle emesse in forma diversa, così nuovamente assumendo – pare potersi arguire – che le une e le altre necessariamente coesistano*".

considerato che ciò determinerebbe il venir meno della distinzione tra Spa e Srl fondata sulla necessaria presenza in queste ultime di partecipazioni a “socialità” piena. Un elemento normativo che, a parere di questa dottrina, deporrebbe in tal senso andrebbe rinvenuto nel nuovo comma 2-*quater* che, nell’imporre la obbligatoria tenuta del libro soci alle società che abbiano immesso le proprie quote in tali sistemi, contempla tanto le quote emesse in forma scritturale quanto quelle emesse in forma diversa; circostanza da cui dovrebbe desumersi che le une e le altre debbano necessariamente coesistere. A parere di chi scrive, non pare, tuttavia, che la predetta previsione costituisca argomento decisivo in tal senso, ben potendo essere interpretata come volta a regolamentare il caso (sicuramente non infrequente) in cui la società deciderà di emettere tanto quote “*ordinarie*” quanto quote standardizzate di categoria speciale. Altro elemento caratterizzante del nuovo regime di dematerializzazione, e che costituisce nel contempo ulteriore tratto differenziale rispetto al sistema di circolazione intermediata di cui all’[articolo 100-ter](#), Tuf, va rinvenuto nella circostanza che in questo caso non è il singolo socio, ma la società il soggetto titolare del potere di scelta circa l’utilizzo di tale meccanismo di circolazione. Di conseguenza, una volta che la società avrà prescelto questa opzione per una o più delle categorie speciali standardizzate di quote, il regime di gestione accentrata andrà utilizzato per tutte le quote appartenenti a tali categorie.

Lecito è domandarsi, infine, se questo nuovo regime di dematerializzazione accentrata sia destinato ad avere una portata applicativa ulteriore e, in particolare, se esso consenta alle Srl pmi la raccolta di capitali attraverso meccanismi diversi dal *crowdfunding*. Il che di fatto equivale a chiedersi se ciò che non è stato consentito con l’inserimento delle quote di Srl nel regime di sperimentazione delle infrastrutture di mercato basate sulle tecnologie DLT, mediante l’esercizio della delega da parte della Consob, venga oggi permesso dalla legge Capitali e, quindi, se le quote standardizzate delle Srl pmi che vengono emesse in forma scritturale possano essere considerate valori mobiliari e, dunque, strumenti finanziari negoziabili in sedi più strutturate e diverse rispetto alle piattaforme di *crowdfunding*⁴⁰.

Alcune notazioni di sintesi

⁴⁰ In senso favorevole cfr. A. Di Ciommo, “Tra tokenizzazione e dematerializzazione: l’inesorabile mutazione delle quote di S.r.l.”, cit., pag. 14; sul punto P. Spolaore, “La partecipazione in s.r.l. tra crowdfunding e dematerializzazione”, cit., pag. 193, il quale rileva in proposito che “una delle conseguenze che discendono dalla facoltà di accedere al sistema di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis ss. t.u.f.”, sarebbe rappresentata dal “venir meno di un ostacolo “ontologico” – o per lo meno, ritenuto tale da parte della letteratura – all’ammissione a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, appunto in ragione della strutturale insuscettibilità della quota di s.r.l. ad accedere alla dematerializzazione stessa. Conclusione alla quale si giungeva in ragione, in sintesi, del rilievo che la quota, non essendo un titolo di credito né prestandosi a essere disciplinata in maniera funzionalmente analoga, non rientra nella fattispecie dei “valori mobiliari”. Il quale, tuttavia, giunge alla possibile conclusione secondo cui “si potrebbe allora ritenere che possano essere ammesse a negoziazione su MTF, naturalmente purché dematerializzate, quote di s.r.l.-PMI che siano già state oggetto di una previa offerta tramite crowdfunding” in considerazione del fatto che la deroga al divieto di sollecitazione all’investimento opera solo per le quote oggetto di raccolta tramite *crowdfunding*.

L'intricato scenario normativo di cui si è dato conto nei precedenti paragrafi offre lo spunto per alcune considerazioni di carattere generale e per talune occasioni di riflessione. Anzitutto ciò che emerge in maniera abbastanza evidente all'esito dell'analisi svolta, è che nessuno dei vari provvedimenti succedutisi nel corso degli anni ha avvertito l'esigenza di temperare l'ambito dell'autonomia statutaria della Srl "aperta", né di creare ulteriori e diverse regole in tema di *governance* e controlli che rendessero il modello maggiormente idoneo a tutelare gli interessi degli investitori che si affacciano a queste nuove opportunità di mercato⁴¹. Come noto, le uniche (e invero poche) modifiche avutesi in seguito alla riforma societaria su questi aspetti sono state introdotte dai provvedimenti dettati in tema di crisi d'impresa, i quali comunque non hanno rivolto lo sguardo in maniera specifica alle Srl "aperte", considerato che il *discrimen* individuato dal Legislatore ai fini della loro applicazione risiede nella dimensione dell'attività d'impresa e non nella misura della diffusione tra il pubblico delle partecipazioni. Sotto altro angolo visuale, l'ulteriore dato che emerge è che la normazione speciale in alcun modo si è integrata o coordinata rispetto alle disposizioni codicistiche, che restano tutt'ora ancorate esclusivamente allo schema delle Srl "chiuse", mantenendo integri i riferimenti alle regole in tema di circolazione di cui all'[articolo 2740](#), cod. civ. e al divieto di sollecitazione all'investimento di cui all'[articolo 2468](#), cod. civ. L'impianto codicistico, infatti, delinea ancor oggi un solo modello di Srl, che, tuttavia, nella realtà dei fatti rappresenta soltanto una delle possibili rappresentazioni in cui può declinarsi il tipo societario sotto il profilo della struttura finanziaria e della circolazione delle partecipazioni. Sarebbe, dunque, quantomeno auspicabile un intervento legislativo di coordinamento delle 2 discipline, anche semplicemente che faccia salvo nelle disposizioni codicistiche quanto previsto dalla normazione speciale.

Volendo provare a dedicarsi all'esercizio (invero, non semplice) di mettere ordine in questo disarticolato panorama *extra* codicistico, non vi è dubbio che la nuova disciplina imponga all'interprete di distinguere ciò che è permesso alle sole Srl pmi (innovative e non) da ciò che, invece, è permesso a tutte le Srl.

Ebbene, si può sinteticamente rilevare in proposito che i provvedimenti normativi di cui si è dato conto consentono espressamente alle sole Srl pmi (innovative e non) di:

1. emettere categorie speciali di quote, standardizzate e non ([articolo 26](#), commi 2 e 2-bis, D.L. 179/2012);
2. utilizzare le piattaforme di *crowdfunding* per l'offerta al pubblico delle proprie quote, di categoria speciale e non (articolo 26, comma 5, D.L. 179/2012 e [articolo 100-ter](#), comma 1, Tuf);

⁴¹ Ex multis, G. Zanarone, "Quale modello legale per la nuova s.r.l.?", in "Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private", pag. 76; M. Cian, "S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema", in Rivista delle società, 2018, pag. 822 e ss.; P. Benazzo, "Categorie di quote, diritti di voto e governance della "nuovissima" s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l.-P.M.I. aperta?", in Rivista delle società, 2018, pag. 1449 e ss..

3. utilizzare il regime scritturale di cui ai nuovi commi da *2-bis* a *2-quater* dell'[articolo 26](#), D.L. 179/2012 per la circolazione di categorie speciali di quote standardizzate, siano o meno esse state collocate tramite *crowdfunding*;

4. utilizzare il regime "*intermediato*" per la circolazione di categorie speciali di quote (standardizzate o meno) e di quote ordinarie ma solo ove collocate tramite *crowdfunding* ([articolo 100-ter](#), comma 2, Tuf). L'emissione di strumenti finanziari partecipativi resta, invece, circoscritta solo alle Srl che siano *start up* o pmi innovative ([articolo 4](#), comma 9, D.L. 3/2015).

Più ristrette sono, invece, le facoltà concesse in via generalizzata a tale tipo societario, atteso che la nuova normativa consente espressamente a tutte le Srl di:

1. collocare le proprie quote (ordinarie) tramite il *crowdfunding* (articolo 100-ter, comma 1, Tuf);
2. utilizzare il regime "*intermediato*" per la circolazione delle proprie quote (ordinarie) collocate tramite *crowdfunding* (articolo 100-ter, comma 2, Tuf).

Come già detto, tuttavia, l'*iter* legislativo in materia sembra tutt'altro che concluso e, anzi, pare destinato a evolversi ulteriormente nel solco dello sviluppo delle nuove tecnologie utilizzabili nei mercati dei capitali.



Scopri la soluzione editoriale di FiscoPratico con il webinar gratuito

CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA

02 dicembre | ore 11.00

iscriviti >

The advertisement features a vibrant background with orange and red geometric shapes and a pattern of small white dots. On the right side, there is an image of a person's hands typing on a laptop keyboard. The text is presented in a clean, modern font, with key information highlighted in white boxes.

La rivista delle operazioni straordinarie n. 10/2024

Le operazioni straordinarie tra enti “non profit” – Parte seconda

Gabriele Bacchiega – dottore commercialista e revisore legale

In questa seconda parte¹ viene conclusa l'analisi sulla fusione tra enti “non profit”, per passare alle peculiari casistiche che coinvolgono imprese sociali o la presenza di accreditamenti da enti pubblici. Quindi viene trattata l'operazione di trasformazione. In chiusura si parla della fiscalità delle operazioni straordinarie.

Effetti della fusione

Quanto agli effetti della fusione, trova applicazione l'[articolo 2504-bis](#), cod. civ., ai sensi del quale:

“La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.

Perciò, le fusioni fra enti non profit, ugualmente a quanto succede per le società, costituiscono una semplice evoluzione dell'ente incorporato o degli enti di partenza, il cui effetto è in buona sostanza il mutamento del loro assetto organizzativo.

È importante sottolineare che l'efficacia dell'operazione straordinaria decorre dal momento dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione al Registro territorialmente competente (Registro delle Persone Giuridiche, Registro Imprese o Registro del Terzo settore) dei luoghi ove sono poste le sedi degli enti partecipanti alla fusione.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione possono, però, nel rispetto della normativa civilistica vigente, venire retrodatati al primo giorno dell'anno durante il quale è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni. Di tale scelta bisogna rendere conto all'interno del progetto di fusione; essa è di frequente utilizzata nella prassi professionale per ragioni di semplificazione nella gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali, connessi all'efficacia dell'operazione.




ESEMPIO 1

Schema della tempistica della fusione:

¹ G. Bacchiega, “[Le operazioni straordinarie tra enti “non profit” – Parte prima](#)” in Rivista delle operazioni straordinarie n. 8-9/2024.

RETRODATAZIONE EFFETTI



Fusione che coinvolge un'impresa sociale

Relativamente alle imprese sociali, il D.Lgs. 112/2017 (Testo unico delle imprese sociali), all'[articolo 12](#), sancisce una disciplina speciale (e integrativa) rispetto a quella di cui all'[articolo 42-bis](#), cod. civ.. In particolare, ai sensi della norma predetta:

"Salvo quanto specificamente previsto dal Codice civile per le società cooperative, la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere".

La norma in esame, quindi, al fine di evitare che l'operazione straordinaria costituisca il veicolo per eludere il divieto di distribuire (ad esempio, mediante il passaggio a una forma giuridica lucrativa) le ricchezze accumulate dall'ente grazie alla qualifica di "impresa sociale", impone che l'ente "di arrivo" dell'operazione medesima sia (anch'esso) un ente non lucrativo.

Quanto al procedimento occorrente, anzitutto, il comma 2 dell'articolo 12, D.Lgs. 112/2017 sancisce che gli atti riferiti a operazioni straordinarie:

"... devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore".

Il riferimento è al Decreto Ministero del lavoro n. 50/2018.

A seguire, i commi 3 e 4 dispongono, rispettivamente, che:

"L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio" (comma 3).

“L’efficacia degli atti ... è subordinata all’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione” (comma 4).

La circostanza che l’autorizzazione costituisca condizione di efficacia dell’operazione (si tratta, dunque, di una *condicio iuris*), costringe a ritenere che il suo rilascio intervenga in seguito alla stipula del relativo atto, trattandosi, quindi, di un’autorizzazione c.d. “successiva”. In merito al termine a decorrere dal quale il notaio debba procedere ai relativi adempimenti pubblicitari, può, quindi, applicarsi quanto sancito dall’[articolo 223-quater](#), delle disposizioni per l’attuazione del cod. civ., secondo cui *“nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del Codice civile [in questo caso, il riferimento è all’articolo 12, D.Lgs. 112/2017] siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell’atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l’originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio”*.

Le formalità qui prescritte, dunque, si aggiungono alle formalità già sancite in relazione alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita: ove si tratti di un’associazione o di una fondazione, esse si cumulano con quanto prescritto dall’[articolo 42-bis](#), cod. civ. (se l’operazione è “omogenea”) oppure dall’[articolo 2500-octies](#), cod. civ. (se l’operazione è “eterogenea”); mentre, ove si tratti di una società di persone o di capitali, esse si cumulano con quanto prescritto all’[articolo 2498](#) e ss., cod. civ. in relazione a tali enti.

Il Ministero, con numerose note in risposta a specifiche richieste, ha avuto modo di fornire diversi chiarimenti, tra i quali:

- le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto e non sono assoggettate al già menzionato regime autorizzatorio, in quanto la normativa prevista dal D.Lgs. 112/2017 può essere applicata solo nel rispetto delle previsioni speciali che riguardano le cooperative sociali e, più in generale, le società cooperative ([nota n. 4073 dell’8 maggio 2020](#));
- non sono assoggettate all’autorizzazione di cui all’[articolo 12](#), comma 4, D.Lgs. 112/2017 le operazioni straordinarie, quali la trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda che riguardano esclusivamente cooperative sociali ([nota n. 29103 del 31 gennaio 2019](#));
- non sono altresì da autorizzare le fusioni per incorporazione (e le altre operazioni straordinarie) che coinvolgono una cooperativa sociale e una Odv (nota n. 8161 del 7 luglio 2023);
- nel caso di incorporazione tra una cooperativa sociale e una Srl, non si applica il regime autorizzatorio in quanto la Srl non è in possesso della qualifica di impresa sociale e alla cooperativa si applica la normativa civilistica peculiare delle cooperative ([nota n. 14362 del 10 dicembre 2018](#)).

Nel caso in cui, invece, oltre a cooperative sociali, l'operazione straordinaria coinvolga anche un'impresa sociale costituita in forma diversa, allora deve essere a essa applicato il regime autorizzatorio previsto dal D.Lgs. 112/2017.

Per riassumere, il procedimento autorizzatorio è da avviare solo nel caso in cui la fusione coinvolga esclusivamente imprese sociali e almeno una di esse non sia una cooperativa sociale.

L'autorizzazione, come già detto, può anche essere successiva all'atto, ma è condizione di efficacia e quindi i termini per la pubblicità decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.

Presenza di accreditamenti con enti pubblici: la voltura

Può verificarsi il caso in cui una associazione, che deve essere incorporata in un altro ente, sia titolare di una struttura riconosciuta mediante accreditamento regionale per una determinata attività socio-sanitaria.

Con l'operazione di fusione, quindi, si rende necessario richiedere la voltura dell'accredimento in favore dell'ente incorporante, in modo che possa legittimamente operare in luogo dell'incorporato.

Portiamo il caso della Lombardia.

La D.G.R. Lombardia n. 6788 del 2 agosto 2022, in tema di voltura di accreditamenti, descrive l'iter al punto 3.5 dell'Allegato 1, nei seguenti step:

"Il trasferimento dell'accredimento da un soggetto gestore a un altro è subordinato all'emanazione di un provvedimento di voltura da parte di Regione, previo favorevole parere dell'ATS, finalizzato ad attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi del soggetto gestore subentrante. ... Il soggetto gestore subentrante attiva il procedimento attraverso la presentazione di un'istanza alla Regione e alla ATS competente per territorio, utilizzando l'apposita modulistica regionale, mediante presentazione diretta, invio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (pec). La trasmissione alla Regione deve avvenire esclusivamente tramite pec".

Il documento prosegue elencando gli allegati da produrre con l'istanza di voltura, necessari per far sì che la Ats sia in grado di esprimere il proprio parere:

"1. il contratto e/o l'atto unilaterale di cessione, in relazione al quale il nuovo soggetto subentra nella gestione dell'unità d'offerta, la cui efficacia è comunque subordinata all'adozione del provvedimento di voltura dell'accredimento;

2. per l'ipotesi in cui l'immobile non sia di proprietà del soggetto gestore: dichiarazione del proprietario che attesti che non sussistono impedimenti al subentro del nuovo soggetto nel godimento dell'immobile e al trasferimento dell'accredimento (come ad esempio vincoli derivanti da

finanziamento pubblico per la realizzazione o la ristrutturazione dell'immobile ove è esercitata l'unità d'offerta);

3. attestazione, da parte del soggetto subentrante, del possesso dei requisiti soggettivi di esercizio, di accreditamento e, qualora il soggetto uscente sia titolare di contratto con la ATS, anche dei requisiti soggettivi per la sottoscrizione del contratto;

4. dichiarazione di impegno del soggetto subentrante a garantire il mantenimento dei requisiti organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici, di esercizio e di accreditamento;

5. dichiarazione di impegno del soggetto uscente a garantire la continuità dell'attività sino all'adozione del provvedimento di voltura”.

La tempistica per il rilascio del parere sulla volturazione viene quindi esposta nei paragrafi successivi.

“Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la ATS procede a verificare il possesso dei requisiti soggettivi e, in caso di esito positivo, adotta il provvedimento di parere favorevole alla voltura dell'accREDITamento, attestante il possesso dei requisiti soggettivi del nuovo soggetto gestore. Qualora le verifiche si concludano con esito negativo, la ATS adotta il provvedimento di parere negativo alla voltura dell'accREDITamento.

Entro cinque giorni lavorativi dalla loro adozione, tutti i provvedimenti adottati dalla ATS devono essere trasmessi al soggetto gestore e alla Regione che procede ad emettere il provvedimento di voltura, entro i successivi sessanta giorni con aggiornamento del registro informatizzato delle unità di offerta sociosanitarie accreditate, dandone comunicazione alla ATS e al soggetto interessato.

La ATS, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di voltura con aggiornamento del registro regionale, effettua una visita di vigilanza presso l'unità d'offerta, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti, con particolare attenzione ai requisiti organizzativi e gestionali...”.

Di conseguenza, serve attivare l'iter descritto nelle tempistiche previste, al fine di dare concreta efficacia alla fusione. Finché non si giungerà positivamente alla comunicazione del provvedimento di voltura degli accreditamenti da parte della Regione, l'operazione di fusione rimarrà nello stato di “sospesa”, quand'anche si siano già eseguite le iscrizioni ai registri competenti, dal momento che l'ente che deve essere incorporato non può cessare di esistere fintanto che risulta titolare di accreditamento.



L'atto di fusione viene in sostanza sottoposto a una condizione sospensiva, rappresentata dal futuro parere positivo alla voltura, a mezzo di provvedimento, da parte della Regione.

All'atto di fusione, sottoposto alla condizione, seguirà quindi una presa d'atto dell'avveramento della condizione stessa.

Si tengono a evidenziare i tempi a disposizione per la valutazione e il provvedimento da parte degli enti pubblici, dopo l'invio dell'istanza alla volta:

- 60 giorni per Ats;
- più altri 60 giorni per la Regione.

Si tratta di uno dei casi che rientra nelle previsioni dell'[articolo 2504-bis](#), comma 2, cod. civ. ovvero: *"La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni (...). Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva"*. Anche se si tratta di una situazione *"obbligata"* e non volontaria. Nel progetto di fusione, anche in questo caso, serve rendere conto di tale eventualità.

Un ultimo inciso: la Regione Lombardia richiede tra gli altri allegati all'istanza:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la presenza dell'organo di controllo economico e relativa composizione (tipologia, nominativi e qualifiche dei componenti);
- relazione attestante la regolarità della continuità gestionale e finanziaria redatta da parte di società di revisione contabile o dall'organo di controllo con funzioni di revisione contabile.

Pertanto, anche se l'ente incorporante non fosse già in possesso di un organo di controllo interno o comunque di un revisore, si trova nella necessità di nominarlo anche senza il superamento dei parametri oltre i quali scatta l'obbligo di nomina (diversi a seconda che si tratti di cooperative sociali o di associazioni del Terzo Settore), dal momento che la Regione impone la presenza di tale figura come ulteriore garanzia per il soggetto gestore di unità accreditate, anche in considerazione di quanto stabilisce il D.Lgs. 502/1992 in merito al sistema di controlli interni delle aziende sanitarie e al monitoraggio degli accordi contrattuali stipulati con strutture sanitarie accreditate.

La trasformazione degli enti *non profit*

Passando ora a trattare le operazioni di trasformazione cui partecipino enti non profit, occorre concentrare l'attenzione, anzitutto, sulle trasformazioni reciproche in/da associazioni o fondazioni e, cioè, sulle trasformazioni regolate dalla norma di cui all'[articolo 42-bis](#), cod. civ..

"Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni".

Esse costituiscono ipotesi di trasformazioni *"omogenee"*, in quanto, al pari delle trasformazioni omogenee societarie (disciplinate dagli articoli da [2500-ter](#) a [2500-sexies](#), cod. civ., nelle quali la trasformazione non determina alcuna modifica dello scopo dell'ente, che è – e rimane a seguito dell'operazione – lucrativo) non realizzano alcuna modifica delle finalità dell'ente, in quanto esse

(intervenendo fra soli enti non profit) non eliminano la causa non lucrativa che contraddistingue detti enti.

Trasformazione omogenea o eterogenea

Da	A	Tipologia
Società di capitali	Associazione/fondazione	Trasformazione eterogenea
Associazione/fondazione	Società di capitali	Trasformazione eterogenea
Associazione	Fondazione	Trasformazione omogenea
Fondazione	Associazione	Trasformazione omogenea

Ipotesi applicative particolari di trasformazione

Ecco alcune casistiche particolari che si potrebbero configurare.

1. Da associazione non riconosciuta a riconosciuta (o viceversa)

Nonostante il parere minoritario di parte della dottrina, l'acquisizione o la perdita della personalità giuridica da parte di un'associazione, ai sensi del D.P.R. 361/2000 o dell'[articolo 22](#), D.Lgs 117/2017 (per gli ETS), non configurano una vera e propria "trasformazione" come disposto dall'[articolo 42-bis](#), cod. civ., bensì un mero atto interno al sodalizio. Non serve pertanto applicare le formalità previste dal codice civile per la trasformazione. Si ravvisa comunque la necessità della delibera da parte dell'assemblea straordinaria in quanto, rappresentando una vera e propria modifica dell'atto costitutivo, non sarebbe sufficiente un atto da parte dell'organo amministrativo (come confermato anche dal Consiglio del Notariato).

2. Da associazione (riconosciuta o non) a fondazione

Come visto, si tratta di una trasformazione "omogenea" a seguito della quale, per la natura dell'ente risultante, tutti gli associati perdono il loro titolo e i loro diritti di voto, a meno che la trasformazione non porti l'ente a diventare una fondazione "di partecipazione", che può mantenere i precedenti associati quali membri dell'organo di indirizzo (partecipanti).

3. Da fondazione a associazione (riconosciuta o non)

Anch'essa è una trasformazione "omogenea". Al contrario del punto precedente, nell'ente di partenza non esistono associati, ma può intervenire in aiuto l'[articolo 2500-octies](#), cod. civ., che dispone (nel caso di trasformazione da fondazione a società di capitali) che la qualità di socio (nel nostro caso, di associato) sia attribuita secondo la volontà del fondatore (nell'atto) o, in mancanza, mediante disposizione dell'Autorità governativa ([articolo 31](#), cod. civ.). Chiaramente fa eccezione la

fondazione di partecipazione, per le quali la qualità di associato va riconosciuta in capo ai soci “partecipanti” della fondazione.

4. Da fondazione “classica” a fondazione “di partecipazione”

In questo ultimo caso non si configura una operazione di trasformazione, dal momento che si rimane all’interno dello stesso “tipo”, pertanto, è necessaria solo una assemblea straordinaria di modifica dello statuto al fine di integrarlo con la presenza degli organi tipici “partecipativi” (ad esempio assemblea dei partecipanti) della fondazione di partecipazione. Questa modifica può essere presa in considerazione quando si vuole lasciare aperta una possibilità di partecipare da parte di futuri investitori, sia pubblici sia privati, al fine di reperire risorse da dedicare alle attività istituzionali. Di solito la fondazione di partecipazione (che è nata da prassi notarile degli anni ‘80) viene costituita su iniziativa di enti pubblici, i quali si riservano una funzione di controllo e indirizzo nell’ente.

Efficacia e iter della trasformazione: modalità e tempi di attuazione

Gli articoli richiamati dall'[articolo 42-bis](#), cod. civ. vanno a confermare l’applicabilità delle norme previste per le società commerciali, fatta eccezione per quelle che non si conciliano con la natura degli enti coinvolti e che quindi non vengono richiamate.

Si rimanda a quanto già trattato nella prima parte del contributo in merito all’eliminazione della eventuale clausola statutaria che vieti l’operazione straordinaria.

Innanzitutto, viene confermato che la trasformazione produce gli effetti di cui all'[articolo 2498](#), cod. civ., ovvero:

“Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”.

In buona sostanza, l’operazione di trasformazione prevede che non ci sia soluzione di continuità nei rapporti dell’ente che non si estingue a favore di uno nuovo, bensì va a mutare il proprio assetto organizzativo, evolvendo in qualcosa di differente, ma conservando la propria storia passata.

Di seguito vengono previsti gli adempimenti da attuare, richiamando le disposizioni della normativa sulle società commerciali:

“L’organo di Amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all’articolo 2500 sexies, secondo comma.

Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, articolo 2500 bis del cod. civ., 2500 ter, secondo comma, 2500 quinquies e 2500 novies, in quanto compatibili”.



Di seguito, quindi, uno schema degli adempimenti per addivenire alla trasformazione:

- redazione della situazione patrimoniale aggiornata;
- relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale;
- elenco dei creditori aggiornato;
- relazione dell'organo amministrativo ([articolo 2500-sexies](#), cod. civ.);
- atto di trasformazione e relativa pubblicità ([articolo 2500](#), cod. civ.);
- valutazione del capitale e perizia di stima ([articolo 2500-ter](#), cod. civ.);
- consenso dei creditori ([articolo 2500-quinquies](#), cod. civ.);
- efficacia ([articolo 2500-novies](#), cod. civ.).

Adempimenti preliminari

Partendo dagli adempimenti preliminari, pertanto, occorre redigere:

- la situazione patrimoniale – recente – che attesti la presenza di un patrimonio congruo allo scopo e quindi all'ente risultante dalla trasformazione;
- la relazione degli amministratori ad accompagnare e illustrare la situazione patrimoniale, sempre allo scopo di attestare la consistenza patrimoniale;
- l'elenco completo e aggiornato (alla data della situazione patrimoniale) dei creditori, in qualità di soggetti titolari del diritto di opporsi all'operazione;
- la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, cod. civ. (prevista per la trasformazione "regressiva" delle società di capitali) che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione e che deve restare depositata presso la sede sociale durante i 30 giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione, con diritto degli associati di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Atto di trasformazione e pubblicità

Come dispone l'articolo 2500, cod. civ., la trasformazione deve risultare da atto pubblico, ed è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato e alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

Per quanto riguarda la forma delle delibere di trasformazione, si rimanda a quanto già detto nella prima parte del contributo in merito alle delibere di fusione: valgono le stesse modalità e formalità. La delibera va quindi depositata, ai fini della relativa pubblicità, nei registri competenti a seconda del tipo adottato nonché di quello di partenza (Runts piuttosto che Registro delle Persone Giuridiche, come già visto per la fusione).

Valutazione del capitale e perizia di stima

Il rinvio all'[articolo 2500-ter](#), cod. civ.:

"... il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343..."

è motivato dalla necessaria verifica sulla sussistenza di un patrimonio congruo allo scopo dell'ente risultante dalla trasformazione.

Si ricorda che (nell'ipotesi di ente del Terzo settore, ma per analogia anche per gli enti non ETS) Il patrimonio minimo è di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni ([articolo 22](#), comma 4, CTS).

La relazione di stima, in funzione della verifica sull'integrità patrimoniale dell'ente, è sicuramente necessaria, fatto salvo il caso in cui l'ente risultante dalla trasformazione sia un'associazione non riconosciuta, in quanto per tali enti non sussiste alcun obbligo di patrimonio minimo.

Consenso dei creditori ed efficacia

In merito all'efficacia dell'operazione verso i terzi, viene richiamato l'[articolo 2500-quinquies](#), cod. civ.:

"La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione".

Mantenendo l'attenzione sui casi di nostro interesse, il riferimento è alle sole associazioni non riconosciute, i cui associati hanno agito in nome e per conto dell'ente e quindi sono gravati della responsabilità in solido quando non c'è consenso espresso dei creditori.

Si applica quindi la presunzione secondo cui l'associato è liberato da ogni responsabilità in caso di inerzia dei creditori, debitamente informati.

Infine, si richiama l'[articolo 2500-novies](#), cod. civ.:

"In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445".

In deroga all'efficacia "costitutiva" immediata della pubblicità dell'operazione, questo termine viene spostato in avanti di 60 giorni per dare tempo ai creditori di opporsi all'operazione (salvo previo consenso o pagamento di quelli che si oppongono). Viene fatto inoltre rinvio a quanto sancisce il codice civile, in materia di riduzione reale del capitale sociale nelle Spa, (l'ultimo comma dell'[articolo 2445](#), cod. civ.), ovvero la possibilità da parte del Tribunale di disporre che l'operazione abbia comunque luogo.

Fiscalità diretta delle operazioni straordinarie

Sotto il profilo fiscale, per gli enti non profit è necessario procedere inizialmente con il distinguere, nell'ambito delle attività svolte, la sfera istituzionale da quella commerciale. La distinzione è fondamentale per capire il diverso trattamento fiscale delle operazioni straordinarie.

Quando l'operazione di trasformazione o di fusione è "omogenea", ovvero i beni degli enti di partenza rimangono all'interno dell'area commerciale, o di quella istituzionale, anche alla fine del processo, viene soddisfatta una "continuità reddituale" che consente di non rendere rilevante fiscalmente l'operazione.

Operazioni nell'ambito dell'area commerciale

Le trasformazioni e le fusioni nell'ambito di imprese commerciali sono assistite dal principio di neutralità fiscale, in base al quale il passaggio dei beni tra le società o gli enti trasformandi/preesistenti e i soggetti trasformati/risultanti dalle citate operazioni non determina fenomeni realizzativi. In altre parole, non interviene alcuna tassazione diretta su queste operazioni.

La stessa cosa vale nel caso di beni appartenenti a enti non commerciali ma che sono utilizzati per l'attività d'impresa (non prevalente) degli enti, sia di partenza sia di arrivo delle operazioni straordinarie. Anche in questo caso è ammessa, come sopra, l'applicazione del regime di neutralità fiscale ex [articolo 172](#), comma 1, Tuir.

Operazioni nell'ambito dell'area istituzionale

Analogamente, il trasferimento di beni di enti non commerciali, utilizzati esclusivamente per l'attività non commerciale di partenza, per confluire in analogo attività dell'ente trasformato o risultante, non fa emergere materia imponibile, in quanto lo stesso non può costituire né un conferimento in società, né configurare un fenomeno di destinazione a finalità estranee al regime d'impresa, dal momento

che i medesimi beni non vi sono mai stati immessi. Non si applica quindi alcuna tassazione di plusvalori latenti.

Quando, invece, l'operazione è da considerare "eterogenea", allora è necessario verificare la fiscalità dell'operazione.

Operazioni dall'area istituzionale a quella commerciale o viceversa

Per le fusioni che coinvolgono enti diversi dalle società, l'[articolo 174](#), Tuir rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'[articolo 172](#), Tuir, che disciplina le medesime operazioni tra società commerciali.

Laddove per effetto delle suddette operazioni:

a) i beni dell'ente rientranti nell'attività commerciale (non prevalente) vengono destinati all'attività istituzionale dell'ente "di arrivo".



L'operazione è da considerare realizzativa ai sensi dell'[articolo 171](#), comma 1 Tuir, ovvero configura una destinazione a finalità estranee d'impresa. La tassazione con imposta Ires avviene sulla base del valore normale dei beni conferiti e le plusvalenze sono calcolate sulla base [articolo 68](#), Tuir;

b) i beni, impiegati nell'attività istituzionale (non commerciale) dell'ente, passano alla sfera commerciale dell'ente "di arrivo".



In tal caso si verifica un'operazione che viene assimilata a un conferimento in società (in base all'applicazione, anche per la fusione, dell'[articolo 171](#), comma 2, Tuir, che regola la trasformazione "eterogenea" da ente non commerciale in società commerciale).

Considerato che, ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 5, Tuir, il conferimento in società è considerato alla stregua di una cessione a titolo oneroso, detto passaggio di beni comporta, quindi, l'emersione dei plusvalori latenti ai sensi dell'[articolo 67](#), comma 1, lettera n), Tuir (redditi diversi).



ESEMPIO 2

In presenza di un patrimonio immobiliare in capo a una associazione e che, per effetto della fusione, viene trasferito alla sfera commerciale dell'ente incorporante, serve verificare l'eventuale realizzo dei relativi plusvalori in sede di fusione così come disposti dal Tuir (ad esempio cessione immobili infraquinquennali).

È necessario, tuttavia, fare un inciso in merito alla definizione di attività “commerciale” (concetto che, come visto, assume rilevanza dal punto di vista fiscale) di un ente non commerciale, per evitare equivoci.

Infatti, per gli enti non profit che assumono la qualifica di ETS, non sempre le attività di “interesse generale” ([articolo 5](#), D.Lgs. 117/2017) possono essere considerate non commerciali. Serve infatti superare la verifica dell'[articolo 79](#), CTS (almeno da quando tale norma sarà confermata con autorizzazione della Commissione UE), la quale richiede che i ricavi delle singole attività non superino i relativi costi di oltre il 6%, per oltre 3 periodi d'imposta consecutivi. E in seconda battuta, quando i ricavi da attività commerciali (che quindi non hanno superato il precedente test) superano le entrate da attività non commerciali, l'ente stesso assume fiscalmente la qualifica di “ente commerciale”.

Analoga disposizione, per gli enti non ETS, viene disposta dall'[articolo 143](#), Tuir:

“Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione”.

Detto ciò, bisogna fare molta attenzione alla individuazione del perimetro della sfera istituzionale piuttosto che commerciale di un ente non profit, dal momento che potrebbe non essere così immediatamente distinguibile. Una valutazione sbagliata comporterebbe impatti fiscali potenzialmente rilevanti nell'ambito di una operazione straordinaria.

Passaggio di beni e attività nella fusione e trasformazione: fiscalità

Da	A	Regime Fiscale	Tassazione
Ente <i>non profit</i> non commerciale (beni dell'area istituzionale)	Ente <i>non profit</i> non commerciale (beni dell'area istituzionale)	Neutralità fiscale = Operazione fuori dal regime d'impresa	Nulla
Ente <i>non profit</i> non commerciale (beni dell'area istituzionale)	Ente <i>non profit</i> non commerciale (beni dell'area commerciale) o Ente commerciale (ad esempio cooperativa sociale)	Conferimento articolo 171 , comma 2, Tuir	Tassazione Ires sulla base del valore normale dei beni conferiti: plusvalenze calcolate sulla base articoli 67 – 68 , Tuir
Ente <i>non profit</i> non commerciale (beni dell'area commerciale) o Ente commerciale (ad esempio cooperativa sociale)	Ente <i>non profit</i> non commerciale (beni dell'area commerciale) o Ente commerciale (ad esempio cooperativa sociale)	Neutralità fiscale articolo 172 , comma 1 Tuir (continuità d'impresa)	Nulla

Ente <i>non profit</i> non commerciale (beni dell'area commerciale) o Ente commerciale (es. cooperativa sociale)	Ente <i>non profit</i> non commerciale (beni dell'area istituzionale)	Operazione realizzativa articolo 171, comma 1 Tuir (destinazione a finalità estranee d'impresa)	Tassazione Ires sulla base del valore normale dei beni conferiti: plusvalenze calcolate sulla base articolo 68 Tuir
--	---	---	---

Fiscalità indiretta delle operazioni straordinarie

Ai fini Iva, i passaggi di beni a seguito di atti di fusione o di trasformazione di società e di analoghe operazioni realizzate da altri enti non sono soggetti Iva, ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 3, lettera f), D.P.R. 633/1972.

Ciò non può essere, evidentemente, nel caso di passaggio di beni appartenenti alla sfera commerciale di un ente a quella non commerciale, il che realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e quindi rilevante ai fini Iva, oltre che un'eventuale rettifica della detrazione per il dante causa.

L'[articolo 82](#), comma 3, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede che alle operazioni di fusione effettuate tra 2 ETS (escluse le sole imprese sociali diverse dalle coop sociali) vengano applicate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La disposizione, pur ancora non entrata in vigore a regime, è applicabile in via transitoria a Onlus, Aps e Odv in attesa della autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 1, [comma 737](#), L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), poi, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014:

"agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna".

Viene introdotto così un regime agevolativo, ai fini dell'applicazione delle imposte indirette su tali atti che prevedono il trasferimento di beni mobili o immobili a titolo gratuito.

Fuori da queste casistiche, si applicano l'imposta di registro proporzionale e quelle ipocatastali in misura fissa. La base di riferimento per i beni immobili è il valore venale in comune commercio.

Inquadramento giuridico della cessione di un progetto fotovoltaico e conseguenti risvolti nell'ambito delle operazioni straordinarie

Antonio Ferragù – dottore commercialista - Pirola Pennuto Zei & Associati, *Corporate Tax Practice*

Claudia Bollini – dottore commercialista - Pirola Pennuto Zei & Associati, *Corporate Tax Practice*

Nell'ambito del settore delle energie rinnovabili, è ormai prassi consolidata che l'attività di sviluppo preliminare di un progetto fotovoltaico sia svolta da un developer che, verificate determinate condizioni, trasferirà il progetto all'investitore terzo. Nell'articolo, oltre ad approfondire, sotto il profilo normativo e dalla prospettiva di prassi e giurisprudenza, la definizione di ramo d'azienda, si analizzano le condizioni per le quali il trasferimento di un progetto fotovoltaico sia qualificabile come cessione di ramo d'azienda o come cessione di asset. Si espongono quindi le conseguenze fiscali nel contesto di operazioni straordinarie, quali cessione, conferimento e scissione.

Premessa

Nell'ambito del settore delle energie rinnovabili, la realizzazione di un impianto fotovoltaico presuppone l'avvio di un complesso e articolato *iter* che normalmente si conclude con l'ottenimento del titolo autorizzativo. Non di rado si assiste al trasferimento del progetto prima dell'avvio della realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Gli operatori di settore agiscono infatti con più schemi progettuali, il più frequente dei quali è rappresentato dalla creazione di una società veicolo ("SPV" o "*special purpose vehicle*"), nella quale (generalmente) il "*developer*" trasferisce in uno specifico momento alcuni asset/rapporti giuridici propedeutici e potenzialmente funzionali alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e indispensabili al successivo avvio dell'attività di produzione di energia elettrica.

In considerazione, infatti, della non remota possibilità che i singoli progetti selezionati non vengano autorizzati dagli organi competenti o che i relativi costi di connessione/realizzazione risultino troppo onerosi, si è sviluppata nel settore la figura del *developer* il quale gestisce inizialmente in proprio l'attività di sviluppo preliminare del progetto e, solo al realizzarsi di alcune condizioni minime che

l'investitore considera quali indicatori del ragionevole sviluppo positivo dell'iter autorizzativo avviato, procede al trasferimento a soggetti terzi investitori degli asset/rapporti giuridici propedeutici alla costruzione dell'impianto.

Le condizioni minime al realizzarsi delle quali normalmente l'investitore procede all'acquisizione del progetto sono:

- ottenimento da parte del gestore di rete del preventivo di connessione (di seguito "Tica" o "STMG") che illustra la soluzione tecnica di allacciamento alla rete esistente e i relativi costi associati;
- sottoscrizione con i proprietari dei terreni individuati per ospitare il realizzando impianto dei relativi contratti volti ad assicurare la disponibilità delle aree a ciò necessarie. Tendenzialmente, si tratta di contratti preliminari per la costituzione del diritto di superficie (più raramente anche contratti preliminari per la compravendita) aventi a oggetto dette aree, inclusivi della costituzione delle eventuali servitù necessarie alla realizzazione dell'impianto che vengono registrati e trascritti.

Non è comunque escluso che il trasferimento, per svariate ragioni, possa avvenire:

1. a procedimento autorizzativo già avviato; in tal caso, farebbero parte del perimetro di asset anche le istanze autorizzative presentate e non ancora giunte a termine; oppure
2. a procedimento autorizzativo già ottenuto; in tal caso, farebbe parte del perimetro di assets anche il provvedimento autorizzativo ottenuto.

Nella maggioranza dei casi i contratti di trasferimento di progetti fotovoltaici ricomprendono nel perimetro i seguenti beni immateriali (o asset immateriali) e rapporti giuridici:

- diritti sui terreni;
- preventivo di connessione;
- procedimenti autorizzativi.

Sulla scorta di quanto sopra, risulta fondamentale verificare l'impatto in termini di imposizione fiscale in ipotesi di trasferimento del progetto prima dell'avvio dell'attività di costruzione dell'impianto. Ai fini della verifica del corretto trattamento nel comparto delle imposte dirette e indirette risulta necessario in via preliminare accertare se l'operazione di trasferimento del progetto risulti qualificabile come cessione di ramo d'azienda o come cessione di singoli asset.

Definizione azienda: giurisprudenza e prassi dell'Agenzia delle entrate

Sotto un profilo civilistico, ai sensi dell'[articolo 2555](#), cod. civ., si definisce azienda il "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Per quanto concerne, poi, il ramo d'azienda, l'[articolo 2112](#), cod. civ. si esprime invece nei seguenti termini "Si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,

preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. ... al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".

Il dato testuale dell'articolo 2555, cod. civ. consente di apprezzare da subito le caratteristiche principali dell'azienda: affinché si possa parlare di simile compendio di beni e rapporti (e, in particolare, di cessione degli stessi sotto tale forma), è necessario che l'insieme dei detti beni e rapporti giuridici sia organizzato e finalizzato allo svolgimento di un'attività.

La definizione sopra riportata di azienda è stata, nel tempo, approfondita ed esplorata da numerose pronunce giurisprudenziali, nonché, per quanto nello specifico attiene al campo tributario, dalle interpretazioni proposte dall'Agenzia delle entrate.

Si ritiene utile in via preliminare richiamare anche il concetto di azienda valido ai fini Iva introdotto in ambito comunitario.

L'articolo 5, n. 8, VI Direttiva Iva (riprodotto dall'[articolo 19](#), Direttiva 2006/112/CE) prevede che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri "*possono considerare l'operazione come non avvenuta e che il beneficiario succede al cedente*".

La Direttiva non parla pertanto di azienda o di ramo d'azienda ma di "*universalità totale o parziale di beni*". L'adozione di tale termine¹ richiama, con evidenza, il concetto latino di *universitas*, quantomeno sotto il profilo della unitarietà e del coordinamento dei beni cui il Legislatore comunitario si è voluto riferire.

Il rationale di tale impostazione è legato al fatto che l'Iva è un tributo che, da un punto di vista economico, attua e tuttora attua un'imposizione sui consumi (l'[articolo 1](#), § 2, Direttiva 2006/112/CE definisce l'Iva una "*imposta generale sui consumi*") andando in ultima istanza a incidere, sulla base di un sofisticato meccanismo applicativo, su coloro che acquistano beni e servizi non per utilizzarli in un processo produttivo o distributivo, ma come consumatori finali: se non c'è "*consumo*" quindi si è al di fuori del campo applicativo del tributo.

Come riconosciuto quindi dall'Amministrazione finanziaria in innumerevoli occasioni, "*l'Italia si è avvalsa della facoltà conferita agli Stati membri (dal richiamato articolo 19, comma 1), introducendo nell'ordinamento domestico, l'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 633 del 1972, secondo cui non sono*

¹ In inglese, "*a totality of assets or part thereof*"; in francese, "*d'une universalité totale ou partielle de biens*"; in portoghese, "*uma universalidade de bens ou de parte dela*"; in spagnolo, "*de una universalidad total o parcial de bienes*".

considerate cessioni di beni, agli effetti dell'Iva, lettera b) "le cessioni... che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda"².

Da quanto precede emerge pertanto che la "cessione di ramo d'azienda" è un atto non assoggettato all'Iva in quanto essa è una universalità ai sensi della VI direttiva, e vi è universalità quando un complesso di beni venga trasferito non per essere consumato ma per essere "gestito" dal cessionario.

Nel solco tracciato dall'interpretazione fornita dai giudici comunitari³ si è espressa la Corte di Cassazione contribuendo a chiarire i contorni della definizione di azienda.

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si ha cessione d'azienda quando il complesso dei beni trasferiti presenti una potenzialità produttiva (Cassazione n. 8362/1992 e n. 21481/2009), senza che sia necessaria l'attualità della gestione dell'azienda stessa, essendo sufficiente un'obiettiva attitudine all'esercizio dell'impresa (Cassazione n. 11149/1996) e che il trasferimento dei beni organizzati debba avvenire in un contesto produttivo, anche solo potenziale (Cassazione n. 4319/1998).

Rilevanza è stata altresì attribuita alle intenzioni delle parti, laddove è stato specificato che si ha cessione di azienda (o di ramo d'azienda) quando le parti intendono trasferire un complesso di beni unitariamente considerato (c.d. "*universitas iuris*"), dotato di una potenzialità produttiva; è necessario, dunque, che "*i beni strumentali ceduti siano atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di una impresa*" (Cassazione n. 897/2002, n. 24913/2008, n. 9163/2010 e 1102/2013).

Altri pronunciamenti, sempre sul medesimo filone interpretativo, hanno permesso di comprendere che si è in presenza di cessione d'azienda quando i beni trasferiti (non necessariamente tutti) sono complessivamente dotati di un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio d'impresa (Cassazione n. 21481/2009), ciò presupponendo, pertanto, la preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente (Cassazione n. 8756/2014 e n. 10128/2014); dunque, non è trasferimento d'azienda un'operazione il cui effetto finale è la creazione *ad hoc*, in occasione e in ragione del trasferimento, di una struttura produttiva in precedenza inesistente (Cassazione n. 1821/2013).

² Cfr. [risposta a interpello n. 609/E/2020](#).

³ La Corte di Giustizia UE, interpretando la normativa comunitaria in materia di Iva, ha ritenuto che "*la nozione di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni*" deve essere interpretata nel senso che in essa rientra il trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un'impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un'attività economica autonoma (causa C-497/01 del 27 novembre 2003); ne deriva che "*affinché si configuri un trasferimento di azienda (...) occorre che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un'attività autonoma*" (causa C-444/10 del 10 novembre 2011).

Con particolare riguardo al comparto tributario, l'Agenzia delle entrate ha fornito nella prassi una propria definizione di "azienda" (mutuata e derivata dalla disciplina e dalla giurisprudenza civilistica in materia).

In occasione della [circolare n. 320/E/1997](#), l'Agenzia delle entrate, riprendendo i concetti suesposti, nel fornire una definizione di "azienda" ha posto l'accento sull'*universitas* di beni (materiali e immateriali) e di rapporti giuridici trasferiti, tali da consentire l'esercizio dell'attività di impresa. In altre parole, sarebbe "azienda" non già una (mera) pluralità di asset ceduti, bensì un insieme di beni e rapporti dotati di un intrinseco legame economico, tale da consentire l'esercizio di un'attività imprenditoriale.

Analizzando le più rilevanti risposte a istanze di interpello trattate dall'Amministrazione finanziaria sul tema⁴, è possibile tracciare le caratteristiche che differenziano l'azienda rispetto ai singoli beni (materiali e immateriali) che la potrebbero comporre.

Affinché si configuri cessione di un'azienda, in particolare, è richiesto il congiunto manifestarsi di un duplice requisito: un elemento oggettivo, dato dall'esistenza di valori (beni e rapporti, anche non necessariamente plurimi; in taluni casi è stato, infatti, ritenuto sufficiente, per integrare il concetto di azienda, il trasferimento anche di un solo bene o rapporto giuridico), e un elemento finalistico, dato dall'organizzazione che tali beni e rapporti ceduti devono avere. In particolar modo, i valori ceduti devono essere dotati di un legame economico, tale per cui gli stessi risultino idonei, autonomamente, a consentire l'esercizio di un'attività, anche solo potenziale (in altre parole, oggetto di cessione non deve necessariamente essere un'azienda funzionante e attualmente esistente, bensì anche solo "potenzialmente" tale). Requisiti, questi, che, peraltro, non sono da verificare in astratto e in linea generale, ma che devono essere invece valutati e accertati caso per caso, sulla base degli elementi propri della transazione che si intende porre in essere.

A chiusura di questa analisi, giova inoltre evidenziare che seppur la modifica apportata all'[articolo 20](#), D.P.R. 131/1986 (c.d. Tur), dalla L. 205/2017 (c.d. "Legge di Bilancio 2018")⁵ abbia ridimensionato le possibilità in capo all'Amministrazione finanziaria di riqualificazione delle operazioni di cessione di beni e rapporti in cessioni di azienda, imponendo una valutazione limitata agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli *extra testuali* e dagli atti a esso collegati, si ritiene che resti comunque ferma la potestà

⁴ Cfr. risposte a interpello [n. 81/E/2019](#), [n. 432/E/2019](#), [n. 466/E/2019](#), [n. 546/E/2020](#), [n. 108/E/2021](#), [n. 315/E/2023](#) e [nota n. 342552 del 10 novembre 1983](#).

⁵ Modifica confermata a seguito di vaglio da parte della Corte Costituzionale chiamata a esprimersi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23549/2019, la quale si è pronunciata favorevolmente sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, Tur, con sentenza n. 158/2020.

dell'Amministrazione finanziaria di riqualificare l'atto qualora l'insieme degli elementi oggetto di trasferimento integrino effettivamente la definizione di ramo di azienda.

Inoltre, seppur le c.d. "cessioni spezzatino" (i.e. le cessioni di plurimi beni e rapporti, costituenti nel complesso azienda, ma effettuate in momenti diversi al fine di eludere la normativa in materia di imposta di registro) risultino infatti certamente ancora contestabili da parte dell'Amministrazione finanziaria (portata a operare tale riqualificazione, per ovvie ragioni, in tutti i casi di situazioni in cui mancano i presupposti costitutivi dell'azienda o del ramo di azienda), quest'ultima, a tali fini, non potrà fare esclusivo e diretto riferimento alla norma di cui all'articolo 20, Tur, ma dovrà, previa verifica dei relativi requisiti e nel rispetto delle relative modalità procedurali (*in primis*, l'attivazione del contraddittorio preventivo obbligatorio), avvalersi della disciplina anti-abuso contenuta nell'[articolo 10-bis](#), L. 212/2000 (c.d. "Statuto del contribuente").

La posizione della giurisprudenza riguardo la cessione di impianti fotovoltaici e rapporti giuridici connessi

Soltanto negli ultimi anni la tematica in oggetto ha iniziato a essere trattata dalla giurisprudenza tributaria di merito, allorché una certa prassi accertativa ha ravvisato nella cessione dell'impianto fotovoltaico e dei rapporti giuridici connessi, non già la cessione di beni e diritti, bensì di un ramo d'azienda.

In particolare, si evidenziano nel seguito le pronunce più rilevanti.

La CTP di Roma, con la sentenza n. 25960/2015⁶, ha affrontato il caso della vendita di un progetto ingegneristico autorizzato, di diritti di proprietà intellettuale, di diritti di sfruttamento economico, nonché di tutti i diritti di riproduzione ed elaborazione di documenti, progetti e disegni relativi alla futura realizzazione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico. Nell'ambito di tale operazione, tuttavia, non erano stati compravenduti i pannelli fotovoltaici. La CTP di Roma ha disconosciuto la tesi dell'Amministrazione finanziaria che sosteneva si trattasse di cessione di ramo d'azienda, statuendo che i pannelli fotovoltaici "sono beni materiali di rilevanza tale da alterare l'unità economica e funzionale del complesso aziendale...". Pertanto, ad avviso della Commissione, l'azienda è tale anche se sussiste la mera potenzialità di esercizio dell'attività economica ma, nel caso di specie, la mancanza dei pannelli fotovoltaici ne impediva alla radice lo svolgimento.

Successivamente, con la sentenza n. 887/2018, la CTP di Bologna ha avuto modo di affrontare il caso della cessione del diritto di proprietà superficiale di un opificio costituito da un impianto fotovoltaico, con annessi locali adibiti a cabina di controllo, trasformatori e *inverter*. Nella fattispecie in esame, si era altresì verificata la voltura sia della convenzione stipulata con il gestore dei servizi

⁶ In senso conforme la CTR del Lazio, con le sentenze n. 5231/2015 e n. 2152/2016.

energetici, al fine di usufruire delle tariffe incentivanti, sia del contratto di allacciamento con la rete elettrica nazionale. La descritta operazione era stata trattata dalle parti contraenti quale compravendita di un bene immobile; tuttavia, in sede di accertamento, l'Agenzia delle entrate aveva proceduto alla riqualificazione della stessa in cessione di ramo d'azienda.

La CTP di Bologna⁷ ha statuito che i beni e i diritti compravenduti *“non possono tramutare la compravendita di bene strumentale in acquisto di ramo d'azienda”*. E infatti: *“L'impianto fotovoltaico da solo e con il semplice allacciamento alla rete non è in grado di produrre autonomamente energia elettrica per il periodo incentivato, in quanto l'impianto necessita di manutenzione, assistenza programmata e adeguamenti tecnologici”*. Inoltre, *“Non sono stati trasferiti il mutuo che è rimasto in capo alla venditrice... i contratti di lavoro dipendente, i contratti di vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto... e neppure i contratti assicurativi”*. In definitiva, conclude la Commissione, *“la ricorrente ha acquistato... un mero bene strumentale per la produzione di energia elettrica”*.

Tale pronuncia appare estremamente significativa in quanto lascia intendere che, laddove fossero stati ceduti anche i contratti - per così dire - relativi all'operatività quotidiana dell'impianto fotovoltaico, il complesso dei beni e dei diritti trasferiti avrebbe potuto costituire un ramo d'azienda esercente attività di produzione e cessione di energia elettrica.

La CTR della Lombardia, con sentenza n. 1812/2018, ha ritenuto che la cessione della proprietà superficaria di un impianto fotovoltaico, unitamente alle attrezzature e agli accessori tecnici, nonché ai diritti derivanti dalla convenzione per la cessione di energia al gestore dei servizi energetici (GSE), non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria in una cessione d'azienda, mancando l'elemento essenziale della nozione stessa di azienda, ovvero l'organizzazione imprenditoriale dei vari fattori.

Per quanto possa essere vero, infatti, che al bene oggetto di cessione si accompagnassero attrezzature, rapporti contrattuali e intese connesse al suo sfruttamento commerciale, esso non poteva che essere considerato come un mero macchinario, certamente sofisticato e complesso, ma pur sempre uno strumento per la produzione di energia elettrica e per il suo successivo incanalamento nell'unica direzione possibile (salvo lo sfruttamento personale), ovvero il servizio energetico nazionale. Secondo l'impostazione dei giudici regionali sarebbe l'organizzazione ad attribuire potenzialità non insite nel bene: *“L'organizzazione, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, lega diversi tra loro, per quantità e qualità, conferendo ad essi una certa unità e la destinazione a uno scopo, e l'attitudine a realizzarlo, a raggiungere cioè i risultati voluti, soddisfacendo, in definitiva, bisogni diversi da quelli che avrebbero potuto raggiungere i beni isolatamente presi”*.

⁷ In precedenza, con la sentenza n. 274/2017, la CTP di Forlì si era espressa in senso analogo con riguardo a un caso di cessione di un impianto fotovoltaico isolatamente considerato da parte di un'impresa agricola. I giudici hanno statuito in quel caso che *“non si può parlare di cessione d'azienda in quanto praticamente il trasferimento ha riguardato un unico bene, di complessa struttura”*.

Sempre in tema di organizzazione, la CTR della Lombardia con la sentenza n. 692/2019 ha avuto modo di ribadire la tesi dell'insussistenza di organizzazione in un impianto fotovoltaico isolatamente considerato⁸. Con tale ultima pronuncia, corre tuttavia l'obbligo di evidenziare che nel caso in esame pare forse più decisiva la circostanza che la società cedente avesse come oggetto sociale proprio la realizzazione di impianti fotovoltaici, di talché – a ben vedere – gli stessi non avrebbero mai potuto assumere la qualifica di azienda, quanto piuttosto quella di “*beni merce*”.

Si segnala infine la recente sentenza della [Corte di Cassazione n. 8805/2024](#), nell'ambito della quale è stato ritenuto che la cessione relativa a un complesso di asset quali l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, la disponibilità del diritto di superficie su determinati terreni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, il progetto per la realizzazione, lo sviluppo e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico nonché il diritto all'allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica di trasmissione nazionale non potesse essere qualificabile quale cessione d'azienda in quanto i beni ceduti non avevano alcuna predisposizione, neanche potenziale, all'esercizio di attività imprenditoriale perché carenti della componentistica tecnica, necessaria al perseguimento del fine produttivo ultimo, individuabile nella produzione di energia elettrica nella specifica casistica di impianti fotovoltaici⁹.

Trattamento fiscale del trasferimento di asset e rapporti giuridici propedeutici realizzazione di un impianto fotovoltaico

Sulla scorta di quanto premesso, ad avviso di chi scrive, un progetto fotovoltaico così come delineato nelle premesse non può obiettivamente essere qualificato come un ramo d'azienda.

In particolare, non si intravede nel caso di specie quella universalità totale o parziale di beni che, complessivamente, costituiscono un'impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un'attività economica autonoma.

Appare chiaro, infatti, che i beni immateriali, i contratti e i titoli autorizzativi ceduti non consentono l'esercizio anche solo potenziale di un'attività economica ovvero quella di “*produzione di energia elettrica*”.

Per poter avviare l'attività di produzione di energia elettrica mediante fonte solare, il soggetto investitore, una volta ottenuta l'AU (o altra equivalente autorizzazione), dovrà autonomamente e con l'organizzazione dei propri mezzi occuparsi dello svolgimento delle seguenti attività (a titolo esemplificativo, si elencano le principali):

⁸ Ancorché nel caso di specie si trattasse della cessione del diritto di superficie in relazione a taluni immobili su cui insisteva l'impianto, il Collegio ha precisato che esso costituisce “*uno strumento per la produzione di energia elettrica che, di per sé e nella sua unicità, non integra una struttura organizzativa (tale dovendosi intendere un insieme di beni diversi, per quantità egualità, tra di loro organizzati per consentire il raggiungimento di risultati diversi da quelli che avrebbero potuto raggiungere isolatamente presi)*”.

⁹ “*Trasferimento di diritti e autorizzazione all'esercizio di impianto fotovoltaico: senza i pannelli non è cessione d'azienda*” - Il fisco n. 19/2024.

- predisposizione progettazione esecutiva dell'impianto fotovoltaico;
- acquisto pannelli solari e *inverter*;
- costruzione impianto fotovoltaico;
- allacciamento impianto fotovoltaico;
- sottoscrizione contratto GSE (eventuale);
- sottoscrizione contratto di vendita di energia elettrica;
- sottoscrizione contratto manutenzione impianto;
- sottoscrizione contratti assicurativi;
- predisposizione di fideiussioni (*bond*) e di adeguate coperture finanziarie.

Si evidenzia altresì che l'avvio e il completamento del complesso *iter* sopra illustrato non può prescindere dal reperimento da parte dell'investitore di ingenti risorse finanziarie senza le quali risulta impensabile avviare qualsiasi tipo di attività.

Si ritiene pertanto che il trasferimento di progetti non dovrebbe avere a oggetto né una cessione di un'azienda né di un ramo della stessa. Tale impostazione risulterebbe confermata da una risposta a un interpello non pubblicato ove l'Amministrazione finanziaria, riguardo a un caso analogo a quello oggetto di disamina, ha ritenuto che il complesso di beni e rapporti giuridici ceduti non fosse in grado, al momento della cessione, di consentire, autonomamente considerato, alcuna effettiva attività economica senza ulteriori interventi imprenditoriali, anche laddove l'*iter* autorizzativo fosse giunto a positiva conclusione prima del trasferimento dei citati beni. L'Amministrazione finanziaria ribadisce in questa occasione che al fine di identificare il corretto trattamento Iva dell'operazione risulta necessario valutare se gli elementi di organizzazione e di potenzialità produttiva del complesso trasferito siano tali da permettere di individuare un'azienda e/o un ramo d'azienda. Nel caso oggetto di analisi l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che, in relazione ai singoli asset immateriali oggetto di cessione, non emergessero gli elementi della complementarità e dell'organizzazione di beni funzionale all'esercizio dell'impresa che, nei termini anzidetti, contraddistinguono necessariamente l'esistenza di un complesso aziendale.

L'impatto sulle operazioni straordinarie

Come si è avuto modo di esporre, il trasferimento di un progetto fotovoltaico rappresenta un fatto che può aver luogo in diversi momenti e fasi di avanzamento, comportando pertanto differenti conseguenze legali, fiscali e operative.

Di seguito verranno analizzate le principali implicazioni fiscali connesse al trasferimento di un progetto fotovoltaico - non ancora configurabile quale "*ramo d'azienda*" - nel contesto di operazioni straordinarie (come cessioni, conferimenti e scissioni) tra soggetti giuridici non persone fisiche.

Cessione

Ai fini delle imposte dirette, la cessione di un progetto fotovoltaico effettuata da società di capitali o altri enti commerciali segue la disciplina di cui all'[articolo 86](#), Tuir applicabile al trasferimento di singoli beni relativi all'impresa, diversi dai c.d. beni merce, che non sono idonei a costituire un complesso aziendale.

Ne consegue che la cessione di un progetto fotovoltaico può generare una plusvalenza (o minusvalenza), confrontando il prezzo di vendita al valore fiscale del bene (costo di acquisto al netto degli ammortamenti accumulati e dedotti¹⁰). La plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile della società cedente e:

- è soggetta all'Ires, con aliquota del 24%; se il bene è stato detenuto per più di 3 anni, la società può, inoltre, rateizzare la plusvalenza fino a un massimo di 5 quote costanti¹¹;
- se i beni ceduti sono utilizzati nell'attività operativa dell'impresa, la plusvalenza concorre anche alla base imponibile Irap, con un'aliquota base del 3,9%, salvo variazioni secondo leggi regionali.

Quanto alle imposte indirette, a differenza dell'operazione di cessione d'azienda o di ramo d'azienda non soggetta all'Iva ex [articolo 2](#), comma 3, lettera b), D.P.R. 633/1972 (c.d. "Decreto Iva"), la cessione del progetto fotovoltaico è rilevante ai fini Iva, e può essere soggetta a Iva, ovvero risultare esente, a seconda della tipologia di beni e/o contratti oggetto di trasferimento.

In particolare, si rileva che in base all'[articolo 3](#), comma 2, n. 5), Decreto Iva, le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto sono considerate prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo¹², anche nell'ipotesi in cui abbiano per oggetto sottostante una cessione di beni¹³; pertanto, il corrispettivo viene assoggettato ad aliquota Iva ordinaria.

Per quanto concerne l'imposta di registro, sulla base del principio di alternatività Iva-registro disciplinato dall'[articolo 40](#), D.P.R. 131/1986, l'operazione di cessione operata da soggetti Iva, sconta l'imposta di registro in misura fissa (200 euro)¹⁴.

In aggiunta, si ricorda che, qualora nell'ambito del progetto oggetto di cessione ci siano anche degli immobili strumentali, l'operazione di cessione è soggetta anche all'imposta ipotecaria del 3% e all'imposta catastale dell'1%.

¹⁰ Qualora vi siano beni già in corso di ammortamento.

¹¹ Cfr. articolo 86, comma 4, Tuir.

¹² Cfr. [risposta a interpello n. 95/E/2022](#).

¹³ Cfr. Cassazione n. 19945/2023.

¹⁴ Nell'ipotesi di impianto fotovoltaico avente natura di bene mobile, l'atto di cessione: va registrato solo in caso d'uso se redatto verbalmente o per scrittura privata non autenticata (cfr. [circolare n. 36/E/2013](#), § 3.3.1); va registrato in termine fisso se il contratto è stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Conferimento

Nell'ipotesi in cui si stabilisse di trasferire il progetto fotovoltaico tramite un'operazione di conferimento, dal punto di vista delle imposte dirette, l'operazione risulterebbe assimilabile a una cessione di beni¹⁵ e non beneficerebbe, pertanto, del regime di neutralità fiscale di cui all'[articolo 176](#), Tuir, che invece è previsto per i conferimenti d'azienda o di ramo d'azienda.

Questo significa che nell'ipotesi di fuoriuscita dei singoli beni e dei rapporti dal patrimonio del conferente e della loro inclusione nel patrimonio della società conferitaria, sussiste la possibilità di emersione, in capo al conferente, di plusvalenze (o minusvalenze) imponibili ai fini Ires e Irap.

L'eventuale plusvalenza realizzata è calcolata come differenza tra il valore di conferimento dei beni, in qualità di corrispettivo, (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) e il costo non ammortizzato fiscalmente rilevante¹⁶. Ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 2, Tuir, nel conferimento si considera corrispettivo il valore normale dei beni¹⁷.

Occorre, tuttavia, precisare che, diversamente da quanto accade nella cessione di beni, nell'operazione di conferimento il soggetto conferente riceve in contropartita ai beni conferiti le partecipazioni della società cui ha ricevuto l'apporto. Il valore fiscale delle partecipazioni ricevute dal conferente sarà pari al valore normale dei beni che ha comportato l'emersione della plusvalenza, con conseguente possibile disallineamento tra valori fiscali e contabili^{18 19}.

Per quanto concerne i profili Irap, stante il principio generale di determinazione della base imponibile sulla base delle risultanze di bilancio, la plusvalenza (o minusvalenza) è determinata avuto riguardo al valore iscritto in Conto economico e, pertanto, quale differenza tra il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione nella società conferitaria e il valore precedentemente iscritto in bilancio del bene conferito. Tale plusvalenza non sarà inoltre rateizzabile ai fini Irap.

Ai fini delle imposte indirette, l'operazione di conferimento del progetto fotovoltaico è assimilabile alla cessione di singoli beni e pertanto presuppone le medesime considerazioni fatte nell'ipotesi di cessione, per cui risulta necessario individuare in via preliminare la natura giuridica dei beni oggetto di trasferimento. Trova quindi applicazione il medesimo trattamento Iva, nonché la medesima disciplina ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, illustrati nel paragrafo relativo alla cessione.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, Tuir, ai fini delle imposte sui redditi, laddove non sia previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per i conferimenti in società.

¹⁶ Cfr. risposta a interpello n. 171/E/2024.

¹⁷ Il soggetto conferente ha la facoltà (ad eccezione di specifiche circostanze in cui vige l'obbligo) di presentare una relazione giurata di stima del valore attribuito al conferimento.

¹⁸ Il conferente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è avvenuto il conferimento, dovrà effettuare una variazione in aumento al fine di far emergere la plusvalenza fiscale e inoltre, dovrà, compilare il quadro RV, sezione I, per monitorare i differenti valori civilistici e fiscali nel corso dei successivi esercizi.

¹⁹ E. Reich, F. Vernassa, M. Piazza, "Beni conferiti, plusvalenza sul valore normale" in *Il Sole 24 Ore* del 18 settembre 2024 – Norme e tributi, pag. 33.

Di recente, l'Amministrazione finanziaria ([risposta a interpello n. 171/E/2024](#)) si è espressa sulle modalità di computo della base imponibile Iva in un'operazione di conferimento di beni in una società di capitali. L'Agenzia delle entrate ha affermato che la base imponibile deve essere individuata quale somma dell'aumento di capitale, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, della società conferitaria e delle somme erogate da quest'ultima alla conferente a titolo di conguaglio di eventuali differenze rilevate tra le consistenze dei beni alla data della perizia di stima e le consistenze degli stessi beni alla data di efficacia dell'operazione.

Infatti, chiarisce l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'[articolo 13](#), D.P.R. 633/1972, la base imponibile Iva è costituita *"dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione ..."*. L'unica eccezione a tale criterio è contenuta nel successivo comma 3 (dell'articolo 13, D.P.R. 633/1972), il quale prevede, al ricorrere di specifiche condizioni, che la base imponibile non sia costituita dal corrispettivo bensì dal valore normale dei beni ceduti o conferiti.

Scissione

Il trasferimento del progetto fotovoltaico può concretizzarsi anche mediante un'operazione di scissione parziale, qualora la società che ha realizzato e sviluppato il progetto assegni alla società che lo intende acquisire (c.d. società beneficiaria, preesistente ovvero di nuova costituzione) le attività e passività direttamente connesse al progetto medesimo.

Per effetto della scissione, le azioni/quote della società beneficiaria vengono assegnate ai soci della società scissa, in proporzione al valore del patrimonio trasferito (salvo il caso di scissione non proporzionale).

Ai fini delle imposte sui redditi, la scissione, anche parziale, è un'operazione fiscalmente neutrale ai sensi dell'[articolo 173](#), Tuir; ciò significa che non si genera alcuna imposizione sulle plusvalenze latenti dei beni e dei rapporti giuridici trasferiti dalla società scissa alla società beneficiaria. I beni e i rapporti trasferiti mantengono infatti lo stesso valore fiscale che avevano nella società scissa.

Anche per i soci della società scissa, l'operazione rappresenta un avvenimento neutrale, nel senso che il cambio delle partecipazioni originarie non comporta l'emersione di materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

È bene sottolineare che l'articolo 173, comma 4, Tuir prevede, per le scissioni parziali, che le posizioni fiscali soggettive generiche (*i.e.* perdite pregresse, eccedenze di interessi passivi ed eccedenza Ace) siano ripartite in proporzione delle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite alla beneficiaria o rimaste in capo alla scissa.

Tale principio viene tuttavia derogato nell'ipotesi in cui una determinata posizione soggettiva risulti specificamente collegata a uno o più elementi del patrimonio della società scissa. In questo caso,

infatti, trova applicazione il criterio di integrale attribuzione della posizione soggettiva alla società nel cui patrimonio è confluito lo specifico elemento.

Ai fini delle imposte indirette, si segnala che i passaggi di beni e rapporti che si realizzano nell'ambito della scissione non sono considerati quali cessioni di beni o prestazioni di servizi (articoli [2](#), comma 3, lettera f) e [3](#), comma 4, lettera d), D.P.R. 633/1972) e, pertanto, costituiscono operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del requisito oggettivo dell'imposta. Per il principio di alternatività Iva-registro, la scissione risulta soggetta a imposta di registro in misura fissa (200 euro); in presenza di immobili, le imposte ipotecaria e catastale trovano applicazione sempre in misura fissa (200 euro ciascuna).

Un aspetto da non trascurare concerne il tema dell'abuso del diritto; si precisa, infatti, che l'ipotesi di scissione di un patrimonio composto da beni cui non può però essere riconosciuta la qualifica di "azienda" (secondo la definizione dell'[articolo 2555](#), cod. civ.), seguita dalla cessione delle partecipazioni nella società beneficiaria, non è ancora stata risolutivamente sottratta da possibili contestazioni in termini di abuso, di cui all'[articolo 10-bis](#), L. 212/2000. Sul punto si segnala che l'Agenzia delle entrate, nella [risposta a interpello n. 13/E/2019](#), con specifico riferimento a una scissione parziale proporzionale e successiva cessione delle partecipazioni nella scissa, ha ribadito il principio di carattere generale della parità fiscale tra "cessione diretta" e "cessione indiretta" d'azienda²⁰, tuttavia senza precisare se tale principio sia applicabile senza alcuna limitazione in relazione alle scissioni aventi a oggetto singoli beni.

Una possibile alternativa, anche per mitigare il rischio di contestazione di abuso, potrebbe rinvenirsi nella scissione mediante scorporo, di cui all'[articolo 2506.1](#), cod. civ., introdotto dall'[articolo 51](#), comma 3, D.Lgs. 19/2023. Tale nuovo istituto, analogamente alla scissione parziale, consente di assegnare parte del patrimonio della società scissa a una o più società di nuova costituzione, attribuendo, tuttavia, le azioni/quote emesse dalla società beneficiaria neocostituita alla società scissa anziché ai soci di quest'ultima.

Sotto un profilo fattuale, pertanto, tale assegnazione rende la scissione mediante scorporo assimilabile al conferimento di beni. Infatti, in entrambi i casi, gli elementi patrimoniali provenienti dalla scissa/conferente vengono trasferiti alla beneficiaria/conferitaria a fronte di un'attribuzione di partecipazioni nella società beneficiaria/conferente.

La scissione mediante scorporo rientra nella famiglia delle operazioni di "scissione" per le quali opera il principio di neutralità fiscale previsto dall'[articolo 173](#), Tuir. Ne deriva che tale operazione non comporta il realizzo di plusvalenze/minusvalenze e che i beni trasferiti alla beneficiaria conservano i medesimi valori fiscali che avevano in capo alla scissa.

²⁰ Cfr. [risoluzione n. 97/E/2017](#).

Sebbene l'istituto della scissione mediante scorporo sia già presente nel nostro ordinamento, si è reso necessario integrare la disciplina nello schema di D.Lgs. approvato il 30 aprile 2024 dal CdM per risolvere alcuni dubbi interpretativi. Con particolare riferimento al profilo dell'abuso, nello schema di Decreto sopracitato è stato stabilito che l'operazione di scissione mediante scorporo avente a oggetto un complesso aziendale, seguita dalla cessione della partecipazione nella società beneficiaria, non rappresenta uno schema abusivo ai sensi dell'[articolo 10-bis](#), Statuto dei diritti del contribuente (in maniera analoga a quanto disposto dall'[articolo 176](#), comma 3, Tuir per le operazioni di conferimento). La Relazione illustrativa ha inoltre specificato che l'ipotesi di scissione mediante scorporo di singoli beni non darebbe luogo a indebiti vantaggi fiscali, in quanto la successiva operazione di cessione delle partecipazioni non potrebbe beneficiare del regime *pex*, non essendo soddisfatto il requisito della commercialità.

Tuttavia, come evidenziato dalla circolare Assonime n. 14/2023 e dal Cndcec, è certamente opportuno valutare la fattispecie singolarmente per escludere il realizzo di indebiti vantaggi fiscali, nonché appurare la sussistenza di valide ragioni economiche.

Conclusioni

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, appare evidente come, ancora prima di sviluppare un progetto fotovoltaico, sia necessario effettuare delle attente valutazioni in merito a quale sia la miglior soluzione da adottare a livello societario, in vista di un successivo trasferimento e dei conseguenti impatti fiscali.

Infatti, come si è avuto modo di delineare, considerato che l'insieme di attività propedeutiche allo sviluppo di un progetto fotovoltaico non costituisce un ramo d'azienda, secondo l'orientamento ad oggi nettamente prevalente, potrebbe risultare preferibile la scelta di costituire una SPV per ogni singolo progetto, cosicché il successivo trasferimento possa essere effettuato a livello di partecipazione societaria. Indipendentemente dalla fase di sviluppo; alla cessione delle partecipazioni nella SPV sarebbe infatti associata la disciplina fiscale di cui agli articoli [85](#) e [86](#), Tuir. In merito, inoltre, alla possibilità di applicare il regime della *participation exemption* ex [articolo 87](#), Tuir, si porrebbe la delicata questione della sussistenza o meno del requisito della commercialità. A questo riguardo, può essere utile rinviare alle considerazioni sviluppate dall'Amministrazione finanziaria nella [risposta a interpello n. 883/E/2021](#)²¹.

²¹ L'Amministrazione finanziaria, richiamando la [circolare n. 36/E/2004](#), ha confermato, relativamente alle società che operano nel settore della produzione di energia, che "il complesso delle attività concernenti le operazioni di finanziamento, di ricerca dei siti, di progettazione e realizzazione degli impianti non ha natura meramente preparatoria, ma integra immediatamente la realizzazione, seppur parziale, dell'oggetto sociale dell'impresa".

La rivista delle operazioni straordinarie n. 10/2024

L'attribuzione delle posizioni soggettive alla beneficiaria. Parte seconda

Luciano Sorgato - dottore commercialista

In un precedente contributo¹, sempre dedicato al tema dell'attribuzione delle posizioni soggettive nell'operazione di scissione, si sono svolte indagini generali sulle prerogative delle posizioni soggettive nella loro doppia articolazione di posizioni non connesse o connesse a individuati elementi del patrimonio scisso. In questa sede si esaminerà l'attribuzione delle perdite fiscali pregresse, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze Ace, facendo precedere l'esame specificamente raccordato alla scissione da considerazioni generali valide sia per l'operazione di fusione sia per l'operazione di scissione.

Considerazioni generali in ordine al riporto delle perdite fiscali pregresse, delle eccedenze di interessi indeducibili passivi e della base Ace nella fusione e nella scissione

In ordine ai limiti di riporto di tali istituti relativamente all'operazione di scissione, il comma 10 dell'[articolo 173](#), Tuir si limita a rinviare alle disposizioni del comma 7 (che l'articolo 16, comma 1, lettera b) del Decreto correttivo approvato dal CdM in data 30 aprile 2024 disaggrega nei commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater) dell'[articolo 172](#), Tuir in tema di fusioni, con l'accompagnamento della precisazione che alla società scissa devono andare ricollegate le prescrizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle società beneficiarie quelle relative alla società risultante dalla fusione o incorporante. Ulteriore precisazione in ordine alle scissioni riguarda il patrimonio netto da assumere quale esso risulta dall'ultimo bilancio o se inferiore dal progetto di scissione di cui all'[articolo 2506-bis](#), cod. civ. ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'[articolo 2506-ter](#), cod. civ. (anche in ordine a tale parametro patrimoniale il citato Decreto correttivo introduce una significativa novità raccordandolo al valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite come risultante da una relazione giurata di stima da un soggetto designato dalla società tra quelli di cui all'[articolo 2409-bis](#), comma 1, cod. civ.).

¹ L. Sorgato, "[Il riparto fiscale delle posizioni soggettive nella scissione. Parte prima](#)" in Rivista delle operazioni straordinarie n. 8-9/2024.

Trattasi di un mero rinvio ricettizio, *per relationem*, che non considera la profonda diversità applicativa della scissione rispetto alla fusione, dal momento che trattasi di operazioni riorganizzative ontologicamente diverse, di frammentazione del patrimonio la prima e di concentrazione la seconda.

La principale norma di riferimento da sottoporre a scrutinio è, quindi, il comma 7, dell'[articolo 172](#), Tuir che testualmente espone: *“Le perdite delle società che partecipano alla fusione compresa la società incorporante (ma identica disciplina viene poi prevista per le eccedenze degli interessi passivi indeducibili e dell’Ace, ndA) possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o dalla incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l’importo del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore dalla situazione patrimoniale di cui all’art 2501 quarter cod. civ. , senza tener conto dei conferimento e dei versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori cui si riferisce la situazione stessa (come già sopra rappresentato tale parametro di confronto può venire sostituito dal patrimonio economico supportato da apposito documento peritale, ndA), e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relative all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e di proventi dell’attività caratteristica ed un ammontare per spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art 2425 cod. civ., superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori... In caso di retrodatazione degli effetti fiscali, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione”*. Il Decreto correttivo aggiunge l’ulteriore periodo di scrittura normativa:

“all’intervallo di tempo decorrente tra l’inizio dell’esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell’art 2504-bis del cod. civ. e la data di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art 2425 cod. civ., ragguagliato ad anno, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori”.

Indagine dei presupposti alla base del diritto di deduzione delle perdite, interessi indeducibili ed eccedenze Ace nelle operazioni di fusione e di scissione

Volendo entrare nel dettaglio dei parametri legislativamente selezionati per la determinazione del *quantum* del diritto al riporto delle perdite, interessi passivi indeducibili ed eccedenze Ace, la coordinata legislativa prevede 2 fasi di verifica:

– una verifica di indole patrimoniale che sottopone il riporto delle perdite al confronto con il patrimonio netto della società che ha le perdite pregresse, quale esso risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'[articolo 2501-quater](#), cod. civ. (che prescrive a carico dell'organo amministrativo l'obbligo di redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, la situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno di deposito del progetto di fusione presso la sede della società, sostituibile dal bilancio di esercizio solo se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del predetto giorno di deposito) o, con l'entrata in vigore della novità introdotta dal citato articolo 16 del Decreto correttivo 30 aprile 2024, dal valore economico del patrimonio netto. Tale confronto limita il diritto al riporto delle perdite al minore tra l'ammontare fiscale delle perdite pregresse e il predetto patrimonio netto;

– una verifica fondata sui *test* di vitalità operativa da raccordare alle dinamiche dei ricavi della gestione caratteristica e degli emolumenti retributivi e relativi contributi, come desunti dall'ultimo bilancio relativo all'esercizio precedente quello di effetto della fusione e dai bilanci dei 2 ulteriori esercizi anteriori. In ordine a tali ultimi si deve procedere al calcolo della media delle indicate variabili economiche. Tali *test* di vitalità vanno ritenuti superati a condizione che in ordine a ognuno di essi l'ammontare dei ricavi della gestione caratteristica e l'ammontare delle retribuzioni di lavoro subordinato congiuntamente ai relativi contributi dell'esercizio precedente risulti superiore al 40% della media delle medesime variabili economiche relative agli ulteriori 2 esercizi precedenti ($-N1 > \text{al } 40\% \text{ della media di } -N2 \text{ e } -N3$).

In ordine alla verifica patrimoniale e specificamente al riferimento testuale all'ultimo bilancio, l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 54/E/2011](#) ha ritenuto, sulla base di un orientamento interpretativo logico sistematico, che la locuzione "*ultimo bilancio*" debba essere intesa come bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso in data anteriore a quella di effetto giuridico della fusione anche se l'*iter* di approvazione è postergato a tale data, proprio per il bisogno di raccordare il confronto con la maggiore contiguità temporale possibile e non disperdere la necessaria omogeneità informativa alla base delle funzioni dell'indicatore. Ne deriva che in caso di retrodatazione degli effetti fiscali e contabili della fusione, l'ultimo bilancio dev'essere individuato in quello anteriore a quello di perfezionamento civilistico della fusione, mentre in caso di fusione temporalmente allineata alla data *infra* annuale di efficacia civilistica dell'operazione, l'ultimo bilancio dell'incorporata è, sempre per l'Agenzia delle entrate, quello relativo all'esercizio che chiude proprio con la data di efficacia giuridica della fusione, al cui evento, con l'incorporazione, si verifica l'effetto estintivo della incorporata (in tal senso, dirimendo il contrasto giurisprudenziale in corso, hanno da ultimo convenuto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la [sentenza n. 21970/2021](#)). A tale specifico proposito appare corretto, però, sottolineare come, sebbene nell'individuazione del segmento di tempo "*1/1 data di effetto della fusione*" alla stregua di un

autonomo esercizio cui raccordare un autonomo bilancio, possa essere ritenuto rispondente alla necessità di perseguire obiettivi di omogeneità in ordine al predetto confronto dei dati patrimoniali con il *quantum* della perdita pregressa (comunque già assicurati dalla situazione patrimoniale da redigere ai sensi dell'[articolo 2501-quater](#), cod. civ.), va considerato che il segmento di tempo in questione, pur costituendo fiscalmente un periodo d'imposta autonomo con specifico obbligo previsto a carico della società incorporante, ex [articolo 5-bis](#), D.P.R. 322/1998, di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, non costituisce sul parallelo piano civilistico alcun autonomo esercizio statutario a cui la legge raccorda l'obbligo di redigere l'ordinario bilancio. Sul piano civilistico per le citate Sezioni Unite si realizza una vera e propria successione a titolo universale, con la precisazione che tale operazione straordinaria non mira a chiudere tutti i rapporti sociali (come avviene nella liquidazione), quanto a darvi piena prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo, per cui tale prosecuzione dei rapporti giuridici nei confronti del soggetto unificato fonda sia la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire nella tutela dei diritti e sia la legittimazione passiva a subire e a difendersi avverso le pretese altrui in ordine ai rapporti originariamente incentrati sull'incorporata. Ne deriva che in caso di fusione *infra* annuale la rappresentata successione universale con la propositività degli effetti indicati dalla Corte di Cassazione, determina l'unificazione delle relative dinamiche di gestione e contabili nell'unitario assetto organizzativo dell'incorporante, con una prosecuzione ininterrotta nei confronti di quest'ultima e la finale complessiva rappresentazione nel suo bilancio, senza la redazione di alcun bilancio dell'incorporata alla data di effetto della scissione.

In ordine, peraltro a tale primo test di verifica con cui si intende rimediare alle fusioni con scatole prive di patrimonio, in dottrina già da tempo remoto erano state prospettate grosse perplessità sulla sua effettiva portata informativa². Il patrimonio netto contabile, infatti, pur costituendo un parametro di confronto oggettivo di semplice uso, non appare nella condizione di rappresentare la vera ricchezza sociale residua, dal momento che trascura tutte le plusvalenze latenti e non informa di possibili *intangibile* che potrebbero rivelarsi di strategica importanza e rilevante valore economico per la società.

Proprio per ovviare a tale limite informativo l'accennato Decreto correttivo ha previsto il raccordo con il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite determinato alla data di efficacia della fusione (scissione).

In ordine poi ai test di vitalità economica, l'Agenzia delle entrate con le risoluzioni [n. 116/E/2006](#) e [n. 143/E/2008](#) aveva sostenuto che i medesimi test debbano venire effettuati anche in ordine al

² D. Stevanato per il quale "il patrimonio netto della società appare un indice estremamente grossolano per esprimere la capacità della società a produrre reddito. Si tratta di un indice improvvisato cui si è fatto ricorso per la sua semplicità e precisione", in "La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa", Milano, 2002.

periodo di tempo che precede la data di effetto della scissione, dal momento che, a suo dire, il diritto al riporto di ogni perdita fiscale (sia, quindi, quello relativo alla perdita del periodo *infra* annuale e sia quello relativo alle perdite pregresse) è sempre subordinato al superamento dei relativi test, indipendentemente dalla retrodatazione convenzionale degli effetti fiscali e contabili della fusione. A tale proposito l’Agenzia delle entrate aveva anche precisato che nell’effettuazione di tali test per il riconoscimento della perdita fiscale del periodo interinale, al fine di uniformare temporalmente l’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica e delle spese di retribuzione raccordate a tale segmento di tempo con quello della media dei medesimi elementi contabili dei 2 esercizi anteriori alla frazione di esercizio del periodo interinale, si debba procedere con un’apposita operazione di ragguglio all’anno.

Prima del Decreto correttivo di cui si è sopra riportato il testo di legge, tali complessive prese di posizioni dell’Agenzia delle entrate risultavano del tutto estranee alla portata della norma introdotta con il D.L. 223/2006, che si è limitata a prescrivere, come già sopra esposto, che in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione la limitazione al riporto delle perdite pregresse vanno applicate anche *“al risultato negativo che si sarebbe generato in modo autonomo in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione”*. Il dato normativo ancora oggi vigente (in attesa della definitiva entrata in vigore dell’indicato Decreto), proprio nella sua precisa versione letterale, non prevede alcuna ripetizione dei test di vitalità economica in ordine alla frazione di esercizio che precede l’efficacia della fusione, ma solo che nel caso del mancato superamento degli ordinari test economici previsti al comma 7 dell’[articolo 172](#), Tuir, (quelli, quindi, fondati sul confronto tra gli specifici dati contabili dell’esercizio precedente e la media dei medesimi dati contabili dei 2 ulteriori esercizi anteriori) anche la perdita dell’esercizio interinale (che in caso di mancata retrodatazione sarebbe emersa in raccordo con l’autonomia dello specifico periodo d’imposta), unitamente alle perdite pregresse, non ha diritto al riporto.

L’Agenzia delle entrate raccordava la sua rigida posizione alla testuale giustificazione: *“In caso contrario la norma resterebbe priva della sua portata antielusiva qualora fosse consentito il riporto delle perdite fiscali ad una società che è stata completamente depotenziata nell’arco di tempo intercorrente tra la chiusura dell’esercizio precedente alla fusione e la deliberazione della medesima. In altre parole, nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, il test di vitalità deve risultare verificato anche con riferimento all’intervallo di tempo tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di efficacia dell’operazione”*.

Tale interpretazione ministeriale è stata oggetto di aspre critiche sia dall’Assonime nelle circolari n. 31/2007 e n. 32/2007 e sia dall’Aidc con la norma di comportamento tributario n. 176, in quanto

posizione solo figlia di un'interpretazione del tutto distante dalla versione letterale volutamente usata dal Legislatore.

Ora con il nuovo passo normativo che verrà introdotto dal Decreto correttivo (come testualmente già sopra riportato) il Legislatore dirime la controversia e supporta le tesi erariale prevedendo espressamente la ripetizione dei test di vitalità economica anche con riguardo al periodo interinale che precede l'efficacia della fusione-scissione.

In ordine, infine, all'eventuale mancanza di capienza del patrimonio netto contabile o economico rispetto al complessivo diritto di riporto (comprensivo delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi indeducibili e della base Ace) l'Agenzia delle entrate nell'ambito delle esplicitazioni fornite con la [circolare n. 19/E/2009](#) ha ritenuto che la società incorporante o risultante dalla fusione non debba necessariamente fare ricorso a un criterio di stretta proporzionalità tra le varie poste, ma possa liberamente scegliere, sulla base di calcoli di mera convenienza, la posta o le poste da salvaguardare nel riporto.

Ancora un cambio di rotta dell'Agenzia delle entrate in ordine alle modalità di attribuzione delle perdite generate dalla scissa alla beneficiaria

Specificamente in ordine all'operazione di scissione l'Amministrazione finanziaria con la [circolare n. 31/E/2022](#) è nuovamente intervenuta in ordine ai criteri di attribuzione e riporto delle posizioni soggettive nelle operazioni di scissione. In particolare, l'Agenzia delle entrate con il citato intervento di prassi ha ritenuto che i c.d. test di vitalità economica e patrimoniale della scissa, (sopra rappresentati nella loro delineazione generale) alla base del riporto delle perdite, eccedenze di interessi passivi e di Ace, debbano essere specificamente incentrati sul solo compendio patrimoniale attribuito alla beneficiaria, superando in tal modo il precedente orientamento (espresso nella [circolare n. 9/E/2010](#)) che assumeva a base del riporto la verifica generalizzata delle dinamiche economico-patrimoniali della scissa. In altri termini, per l'Agenzia delle entrate la compensazione delle posizioni soggettive della scissa attribuite alla beneficiaria non possono più essere raccordate al complessivo dinamismo imprenditoriale e di patrimonio della scissa, dovendo l'esame essere circoscritto al solo ramo di azienda o ai singoli asset, qualora essi non siano in grado di integrare il modello organizzato di azienda, spostati alla beneficiaria.

Allo scopo di verificare la liceità di tale cambio di rotta si deve sempre dipartire dall'esame delle norme di riferimento.

L'[articolo 172](#), comma 7, Tuir, (post Riforma 7b, 7-bis, 7-ter e 7-quater integralmente richiamati dal comma 10 dell'[articolo 173, Tuir](#) con la precisazione, già sopra ricordata, che alla società scissa debbono ritenersi applicabili le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle

beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o alla incorporante) nel disciplinare le condizioni del riporto si raccorda all'integrale condizione patrimoniale e dinamismo imprenditoriale delle società fuse o incorporate, senza distinguere di sorta. Nella fusione tale generalizzato riferimento è agevolmente spiegabile in forza della plenaria vicenda successoria che nel processo di concentrazione si verifica con l'integrale aggregazione della incorporata nella incorporante. Nella scissione, invece, viene a determinarsi il fenomeno opposto della frammentazione del patrimonio della scissa, per cui, il nuovo orientamento dell'Agenzia delle entrate potrebbe anche apparire dotato di una maggiore coerenza sistematica nel limitare il giudizio di vitalità operativa al solo compendio patrimoniale attribuito alla beneficiaria. Tuttavia, tale nuovo indirizzo esegetico, proprio per assurgere a lettura di sistema dei principi che coordinano la scissione, ha bisogno del supporto di una presunzione e cioè che il nucleo degli asset spostati alla beneficiaria sia proprio quello che con stima precisa ha generato la quota di perdita che in base al criterio della proporzionalità, previsto nel comma 4 dell'[articolo 173](#), Tuir, va attribuita alla beneficiaria. L'articolo 173, comma 4, Tuir nella sua versione letterale recita: *"Dalla data in cui la scissione ha effetto le posizioni soggettive della scissasono attribuite alle beneficiarie ed in caso di scissione parziale alla stessa società scissa in proporzione delle rispettive quote di patrimonio trasferire o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari"*.

Il rappresentato elaborato normativo nella sua prima parte esplicita una correlazione caratterizzata da un generico sillogismo di connessione, reso necessario dalla mancanza, nel raccordo tra posizione soggettiva e dote patrimoniale attribuita alla beneficiaria, di un preciso rapporto di causa-effetto. Nel caso, invece, di rinvenimento di una precisa interazione causale, opera l'altro periodo del medesimo comma che assegna la posizione soggettiva al titolare dei relativi elementi patrimoniali. La configurazione strutturale della norma è chiara, quindi, in ordine alla suddivisione delle 2 forme di relazione delle posizioni soggettive con gli elementi del patrimonio della scissa.

In specifico ordine al riporto delle perdite, delle eccedenze di interessi passivi e dell'Ace, l'Agenzia delle entrate è assolutamente rigida nel ritenere che tali posizioni fiscali possono raccordarsi con il solo criterio proporzionale di attribuzione del patrimonio netto scisso (in tal senso è per ultima la [risposta a interpello n. 129/E/2021](#)). In base, quindi, al consolidato orientamento di prassi, tali posizioni soggettive non sono in alcun modo (neppure per presunzione) nella condizione di intrattenere un rapporto causale con precisi elementi del patrimonio della scissa. Se così è allora il rigore di connessione di tali posizioni fiscali con il compendio degli asset effettivamente spostati nella beneficiaria riesce solo a individuare uno stereotipo di incongruenza persino epidermico. Se le perdite pregresse, per l'interprete ministeriale, mancano di un qualsiasi preciso rapporto genetico/costitutivo con la dote patrimoniale attribuita alla beneficiaria, come può allora rendersi in

qualche modo causalmente logico verificare se gli asset patrimoniali attribuiti alla beneficiaria vertono ancora nella condizione residuale di rendere prospettabili sufficienti dinamiche reddituali, se, si ripete, per la stessa Agenzia delle entrate non sono tali asset ad averla specificamente generata.

L'indicata posizione di prassi avrebbe un senso logico solo nel caso si venisse a individuare *ante* scissione la precisa connessione di tali posizioni fiscali (o anche solo di alcune o di una soltanto) con la dote patrimoniale attribuita alla beneficiaria, ma, allora in tal caso, il *quantum* della perdita attribuibile a quest'ultima dovrebbe venire ricondotta al governo del secondo periodo del comma 4 dell'[articolo 173](#), che prevede la precisa rilevanza del cordone causale con il patrimonio trasferito. Delle 2 l'una: o si riconduce alla disciplina del preciso raccordo di tali posizioni soggettive con le peculiarità intrinseche degli elementi patrimoniali spostati nella beneficiaria e allora è razionale verificare la specifica devitalizzazione del compendio attribuito alla beneficiaria, o si ritiene che tale rapporto non sia mai intravedibile e allora non può che rendersi applicabile il generico criterio forfettario della proporzionalità, nel qual caso i test di vitalità economica non possono non rimanere indistintamente incentrati sulla complessiva dote patrimoniale della scissa, proprio come in precedenza sostenuto con la [circolare n. 9/E/2010](#) dall'Agenzia delle entrate.

Il mero riparto proporzionale connesso all'entità della dote patrimoniale che viene attribuita alla beneficiaria e che rimane alla scissa è sintomatico, al pari di ogni forma di forfettizzazione, dell'incapacità di giustificare un qualsiasi nesso diretto tra i 2 capisaldi della vicenda induttiva (le posizioni fiscali e gli elementi patrimoniali), per cui la pretesa dell'Agenzia delle entrate di raccordare il riporto di tali partite a una commistione di criteri (criterio del riparto forfettario in ordine al *quantum* delle partite fiscali e verifica, invece, analitica della specifica influenza nella formazione delle medesime da parte del compendio patrimoniale scisso) non può non apparire priva di senso logico. E tale illogicità si manifesta in modo del tutto evidente quando l'Agenzia delle entrate in ordine allo spostamento nella beneficiaria di singoli asset non costituenti un ramo di azienda, rimanda all'individuazione di non chiari, se non persino astratti, alternativi criteri di vitalità al fine di verificare una loro prospettiva reddituale idonea ad assorbire in autonomia il *quantum* delle perdite attribuite alla beneficiaria. Un esempio agevola la comprensione dell'illogicità di tale asserzione. Se nell'ambito di una scissione parziale, si procede a spostare nella beneficiaria un immobile di valore contabile pari al 50% della complessiva dotazione patrimoniale della scissa, alla quale rimane l'azienda, qualora la scissa abbia prodotto perdite pregresse per 2.000, in base al criterio proporzionale del comma 4 dell'articolo 173, Tuir, tali perdite per l'ammontare di 1.000, dovrebbero venire attribuite alla beneficiaria, la quale potrà beneficiarne algebricamente con le proprie risultanze reddituali solo nel caso in cui l'immobile abbia casualmente (dal momento che esso potrebbe anche essere stato acquistato solo di recente) capitalizzato plusvalenze latenti o possa far presagire una

prospettiva economica (in ogni caso statica e raccordabile solo con meri canoni di locazione) idonea a procurare un'autonoma capacità reddituale sufficiente ad assorbire la perdita di 1.000. Nel caso rappresentato non può, invece, non apparire evidente che la perdita può solo essere derivata dall'azienda usata nei vari cicli imprenditoriali che, evidentemente, si sono rivelati poco efficaci nel rapporto con le dinamiche di mercato. Come può l'immobile e cioè un asset statico aver concorso a causare il 50% della perdita pregressa in esame? L'immobile in considerazione potrebbe persino essere stato dato in locazione a terzi imprenditori e, così, aver concorso a ridurre la perdita con i propri introiti locativi, o essere stato acquistato in un recente periodo d'imposta, senza, quindi, alcuna omogeneità temporale con gli effettivi periodi d'imposta di effettiva maturazione delle perdite. Anche tale dimostrabile estraneità dell'immobile alle perdite in questione non è in ogni caso in grado di sortire alcun effetto rilevante nel riparto delle perdite, rimanendo quest'ultimo unicamente influenzato, per l'Agenzia delle entrate, dalla sola consistenza degli elementi patrimoniali attribuiti e rimasti alla beneficiaria e nella scissa. Il dissenso alla posizione ministeriale deriva quindi e già dall'illogico abbinamento di una soluzione legislativa di chiara natura forfettaria, con una soluzione di prassi che intende, invece, sottoporre a giudizio analitico le prospettive reddituali del compendio patrimoniale spostato nella beneficiaria. Un'opzione forfettaria e un'opzione analitica sono eterogenee in natura e qualsiasi tentativo di farle coesistere riesce solo a evidenziare una coesione contro natura.

Si deve anche considerare che il comma 7, dell'[articolo 172](#), Tuir, richiamato dal comma 10, dell'[articolo 173](#), Tuir è norma speciale, rigorosamente coordinata nell'individuazione dei parametri e test di vitalità economica da precise scelte del Legislatore, non surrogabili, quindi, in sede di interpretazione con altre chiavi di lettura in ordine alla prospettica capacità reddituale del patrimonio attribuito alla beneficiaria. In tal caso non si tratterebbe di interpretare, ma di creare il modello di raccordo tra la posizione soggettiva della scissa e il diritto di avvantaggiarsene della beneficiaria. Appare, quindi, doveroso chiedersi quale valenza esegetica possano avere i "criteri alternativi" a quelli di legge, come precisamente individuati nel comma 7, dell'articolo 172, Tuir, ai quali in modo disinvolto rinvia la citata [circolare n. 31/E/2022](#), rappresentandoli, a titolo di esempio, nel criterio di misurazione delle plusvalenze latenti o nella capacità degli asset trasferiti di generare adeguati ricavi imponibili futuri. Trattandosi di prescrizione normativa a chiara vocazione speciale, essa va ricondotta al governo costituzionale della riserva di legge ([articolo 23](#), Costituzione), per cui il rimando ministeriale a criteri alternativi a quelli legislativi, per impossibilità di usare quelli legali, si pone in chiara antitesi agli stessi limiti interpretativi cui è sottoposto il comma 7, dell'articolo 172, Tuir, in virtù del meticoloso corredo normativo che lo caratterizza.

Peraltro, nell'invito, presente nello scritto di prassi, rivolto al contribuente di individuare personalmente criteri alternativi, in supplezza di quelli indicati nel citato comma 7, per l'inidoneità

di questi ultimi a misurare la vitalità operativa dei beni non integranti un'azienda o un suo ramo, sul piano operativo non può non far presagire insidiosi confronti valutativi con i Verificatori e tale incertezza sulla capacità di stima dei criteri prescelti non supporta all'evidenza la certezza del diritto e la linearità di esecuzione del rapporto d'imposta.

Analisi operativa del nuovo principio adottato dall'Agenzia delle entrate

Venendo ora a esaminare i risvolti operativi della nuova opzione ministeriale bisogna distinguere il compendio patrimoniale attribuito alla beneficiaria integrante un'azienda o un ramo di azienda, secondo la configurazione di modello organizzato di beni, sinergicamente ausiliario all'esercizio di un'impresa ([articolo 2555](#), cod. civ.), dal compendio patrimoniale mancante di tale peculiarità funzionale dei beni e, quindi, solo formato da singoli asset dotati di funzioni autonome.

Nel primo caso il riporto proporzionale delle posizioni soggettive (perdite, eccedenze di interessi passivi indeducibili e di Ace) fruibili dalla beneficiaria, si raccorda al parametro patrimoniale e ai test di vitalità economica di legge, come previsti nel comma 7 dell'[articolo 172](#), Tuir, con la particolare deviazione rappresentata dalla necessità di impostare la verifica sul coacervo dei soli beni integranti il ramo d'azienda attribuito alla beneficiaria. A fronte di scritture contabili unitarie e indistinte, si dovrà, quindi, ricostruire la storia dei conti economici specificamente correlati ai beni costituenti il ramo d'azienda scisso, attraverso specifiche selezioni dei dati dai conti economici complessivi, con un evidente aggravio di operatività non immune, peraltro da componenti valutative soggettive che potrebbero non trovare d'accordo i verificatori. Sul piano operativo, al di là, quindi, del modello teorico, la selezione potrebbe complicarsi in misura decisamente gravosa, nel caso di coesistenza di più rami di azienda e di mancanza di scritture contabili sezionali, dal momento che in tale caso viene a palesarsi la più che probabile necessità di dover procedere alla divisione di costi promiscui ed in genere dei fattori produttivi sinergici a più rami di azienda, anche qui sulla base di stime che potrebbero non fondarsi su incontestabili criteri di riparto. Tale operazione di specifica individuazione dei componenti positivi e negativi di reddito dovrà essere temporalmente svolta a ritroso in raccordo con il complessivo periodo di tempo previsto per i test di vitalità economica dal citato comma 7 dell'articolo 172, Tuir (sino al terzo esercizio precedente quello di effetto della scissione).

Si dovranno quindi, selezionare, in specifica correlazione con il ramo di azienda attribuito alla beneficiaria i ricavi e i proventi della gestione caratteristica a esso imputabili e le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi di cui all'[articolo 2425](#), cod. civ. sempre connesse allo specifico ramo di azienda, al fine di verificare la condizione del riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili e di Ace fruibili alla beneficiaria (un ammontare di

ricavi, proventi e spese di retribuzione dell'esercizio precedente a quello di effetto della scissione superiore al 40% di quello risultante dalla media dei 2 esercizi anteriori).

Nel caso, invece, di beni non integranti un'azienda, come già sopra rappresentato, si dovrà procedere, secondo le indicazioni ministeriali, a una verifica della vitalità economica di tali asset sulla base di indicatori del tutto autonomi rispetto a quelli di legge, che devono però essere nella condizione di supplirli nella verifica in ordine alla loro intrinseca possibilità di generare un'autoremunerazione reddituale capace di assorbire in proprio la frazione proporzionale delle perdite attribuite alla beneficiaria e individuati, a titolo di esempio nella [circolare n. 31/E/2022](#), nella capitalizzazione di plusvalenze latenti e nella prospettiva di introiti economici potenzialmente derivabili dal loro uso.

Conclusioni

L'Agenzia delle entrate, con la citata circolare n. 31/E/2022, ha decisamente mutato rotta in ordine alle verifiche sulla misura patrimoniale e sui test di vitalità economica alla base del calcolo da impostare per il riporto delle posizioni soggettive della scissa alla beneficiaria. Tale cambiamento di considerazione valutativa sugli indicatori cui raccordare la verifica, solo all'apparenza, a giudizio di chi scrive, sembrano essere più consoni a misurare i diritti di riporto della beneficiaria, in quanto da una lettura sistematica delle norme, come sopra passata in rassegna, si dimostra invece del tutto incoerente, dal momento che da un lato l'Agenzia delle entrate disconosce la connessione di tali posizioni soggettive con un preciso insieme di beni e dall'altro, però, sempre la stessa Agenzia delle entrate, sottopone il diritto del riporto a una verifica analitica dello stesso insieme di beni in ordine alla sua intrinseca capacità di generare una capienza di reddito sufficiente. L'incongruenza non può non apparire manifesta, per cui appare in conclusione doveroso altresì sottolineare che una circolare non costituisce e per giurisprudenza assolutamente consolidata, alcuna fonte di diritto in grado di vincolare contribuenti e apparato giudiziario, non assumendo essa la connotazione di norma di relazione, ma solo di azione, con effetti che si esauriscono all'interno dell'Amministrazione finanziaria stessa.

La rivista delle operazioni straordinarie n. 10/2024

Detraibilità dell'Iva nelle operazioni di MLBO

Marco Peirolo - dottore commercialista e componente della Commissione Iva e altre imposte indirette presso il Cndcec

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 22608/2024](#), confermando la posizione espressa sul punto dalla giurisprudenza di merito e da autorevole dottrina, si è pronunciata favorevolmente sulla detraibilità dell'Iva nelle operazioni di merger leveraged buy out (MLBO), in contrasto con l'orientamento della prassi amministrativa.

Fattispecie oggetto di giudizio

Nell'ambito di una operazione di *leveraged buy out* è stata costituita una "società veicolo", in funzione dell'acquisto, tramite finanziamento bancario, di una rilevante quota delle azioni della società *target*, al fine di consentire l'ingresso di nuovi azionisti nel controllo di quest'ultima.

Dopo l'acquisto della partecipazione, la società *target* ha operato una fusione inversa con la società veicolo, che si è estinta.

La società veicolo, nel periodo della sua esistenza, ha svolto soltanto l'attività di possesso delle azioni e ha ricevuto prestazioni di consulenza legate all'operazione di *leveraged buy out*, rese da soggetti residenti in Italia, nonché da altri soggetti residenti in altri Stati UE e in Stati *extra UE*.

La società veicolo non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva addebitata nelle fatture delle prestazioni di consulenza ricevute dai fornitori italiani, mentre – con riferimento alle prestazioni rese in suo favore da fornitori non residenti – ha applicato il regime del *reverse charge* di cui all'[articolo 17](#), comma 2, D.P.R. 633/1972.

Successivamente alla fusione inversa, la società *target* ha presentato istanze di rimborso ex [articolo 21](#), comma 2, D.Lgs. 546/1992 (ora [articolo 30-ter](#), comma 1, D.P.R. 633/1972), quale successore universale per incorporazione della società veicolo.

I dinieghi erariali opposti alle istanze di rimborso sono stati impugnati dinanzi ai giudici di I grado, che li hanno accolti e i successivi appelli dell'Agenzia delle entrate sono stati rigettati dalla CTR.

Indetraibilità dell'Iva secondo l'Agenzia delle entrate

La tesi erariale alla base dei dinieghi si pone nel solco del costante orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate, secondo cui il regime di detrazione dell'Iva nell'ambito delle operazioni di

MLBO deve essere individuato applicando gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di *holding* di partecipazione¹.



In base a tale orientamento interpretativo, la mera acquisizione del capitale sociale della società *target* da parte della società veicolo, ancorché preordinata alla successiva fusione, se non accompagnata da una interferenza nella gestione societaria della controllata che implichi l'effettuazione di operazioni soggette a Iva (ad esempio prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici a titolo oneroso, o riaddebito dei relativi costi da parte della controllante), è di per sé sufficiente a escludere la soggettività passiva della società veicolo, con la conseguente preclusione del diritto alla detrazione dell'Iva dalla stessa assolta sui propri acquisti di beni/servizi.

Indicazioni giurisprudenziali sui limiti alla detrazione dell'Iva per le *holding* di partecipazione

L'[articolo 9](#), § 1, Direttiva 2006/112/CE contiene, al comma 1, la definizione di soggetto passivo Iva, per tale intendendosi *“chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”*. Nel successivo comma 2 dello stesso § 1, viene specificato che, per attività economica, s'intende *“ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate”*. Costituisce, in particolare, attività economica, *“lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”*.



Alla luce di tali disposizioni, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, con un orientamento ormai consolidato², distingue tra la prospettiva *“statica”* e la prospettiva *“dinamica”*, affermando che *“non ha lo status di soggetto passivo dell'Iva, ai sensi dell'articolo 4 della sesta direttiva³, e non ha diritto a detrazioni in base all'articolo 17 di tale direttiva una società holding il cui unico scopo sia l'assunzione di partecipazioni presso altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che tale società possiede nella sua qualità di azionista o di socio”*. Ad avviso dei giudici comunitari, *“il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni societarie non devono essere ritenuti attività economiche ai sensi della sesta direttiva, tali da conferire al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo. Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al*

¹ Cfr. [circolare n. 6/E/2016](#); [risposta a consulenza giuridica n. 17/E/2019](#); risposte a interpello [n. 758/E/2021](#) e [n. 529/E/2022](#).

² Si veda, tra le altre, sentenza cause riunite C-108/14 e 109/14 del 16 luglio 2015.

³ Corrispondente all'articolo 9, Direttiva 2006/112/CE.

fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile, in quanto l'eventuale dividendo, frutto di detta partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene".

Tali conclusioni non valgono "qualora la partecipazione sia accompagnata da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società di cui si sono acquisite le partecipazioni, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio".

In questa diversa prospettiva (c.d. "dinamica"), infatti, la Corte ha sostenuto che "l'interferenza di una società holding nella gestione delle società nelle quali ha assunto partecipazioni costituisce un'attività economica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della sesta direttiva, ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all'Iva ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva, quali la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici da parte della società holding alle sue controllate".

Nella sentenza di cui alla [causa C-320/17 del 5 luglio 2018](#), è stato opportunamente puntualizzato, avendo riguardo alla specifica fattispecie esaminata, che "gli esempi di attività che sono manifestazione di un'interferenza della holding nella gestione delle sue controllate non costituiscono un elenco esaustivo" e che "la nozione d'"interferenza di una holding nella gestione della sua controllata» deve pertanto essere intesa nel senso che comprende tutte le operazioni che configurano un'attività economica ai sensi della direttiva Iva, effettuate dalla holding a favore della sua controllata".



Nella [sentenza causa C-249/17 del 17 ottobre 2018](#), la soggettività Iva in capo alla holding sussiste anche se i servizi di gestione a favore della controllata non sono stati resi, in quanto la completa neutralità dell'imposizione fiscale esige che la detrazione sia riconosciuta se le spese sono sostenute in funzione di un'attività economica, anche se di fatto la stessa non viene svolta⁴.

Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di Giustizia UE nella sentenza di cui alla citata causa C-320/17 del 5 luglio 2018, con la quale i giudici dell'Unione Europea, in merito al requisito dell'interferenza nella gestione delle partecipate, indispensabile per operare la detrazione, hanno specificato che ad assumere rilevanza sono non solo i servizi forniti dalla holding alle controllate, ma anche quelli "che essa abbia tentato di sviluppare nei loro confronti".

La stessa conclusione è stata confermata, sia pure in modo implicito, dalla sentenza resa nella [causa C-502/17 dell'8 novembre 2018](#), avente per oggetto la detrazione dell'Iva relativa ai servizi di consulenza acquistati in vista della cessione di una partecipazione che, però, non è stata effettuata per mancanza di potenziali acquirenti.

⁴ Cfr. Corte di Giustizia UE, sentenze causa C-441/16 del 21 settembre 2017, causa C-268/83 del 14 febbraio 1985 e causa C-396/98 del 8 giugno 2000.

Disallineamenti con la disciplina nazionale

È il caso, peraltro, di osservare che esiste un disallineamento tra la disciplina interna e quella comunitaria in merito alla soggettività passiva Iva delle *holding*.



Nella disciplina nazionale ([articolo 4](#), comma 5, ultimo periodo, lettera b), D.P.R. 633/1972), infatti, come interpretata in un primo tempo dall'Amministrazione finanziaria⁵, la *holding* assume lo *status* di soggetto passivo Iva se possiede una struttura preordinata a esercitare un'attività finanziaria o un'organizzazione idonea a gestire le partecipate, senza che sia espressamente richiamata la condizione, prevista dalla giurisprudenza comunitaria, relativa all'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini Iva nei confronti delle partecipate, considerata indispensabile affinché si realizzi quell'interferenza, anche solo indiretta, nella gestione delle partecipazioni che i giudici dell'Unione Europea richiedono ai fini dell'acquisizione della soggettività Iva, definita sul piano normativo dall'[articolo 9](#), Direttiva 2006/112/CE.

Più recentemente, a partire dalla [circolare n. 6/E/2016](#), avente per oggetto il trattamento fiscale delle operazioni di acquisizione con indebitamento, il richiamo compiuto dall'Agenzia delle entrate alle pertinenti disposizioni della Direttiva 2006/112/CE e alle indicazioni della Corte di Giustizia UE porterebbe a ritenere che le condizioni previste dal citato [articolo 4](#), comma 5, ultimo periodo, lettera b), D.P.R. 633/1972 debbano essere necessariamente interpretate in chiave comunitaria, cosicché la *holding* non può considerarsi un soggetto passivo Iva se, pur essendo dotata di una struttura preordinata a esercitare un'attività finanziaria o di un'organizzazione idonea a gestire le società partecipate, non effettua operazioni soggette a imposta nei loro confronti.

Indetraibilità dell'Iva nelle operazioni di MLBO

In particolare, come specificato dall'Agenzia delle entrate, *“la mera detenzione di una partecipazione societaria, senza il compimento di operazioni ulteriori e soggette ad Iva, non configura lo svolgimento di un'attività economica, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo dell'imposta. Risulta, in tal modo, precluso il diritto alla detrazione dell'imposta, legato inescandibilmente alla qualificazione dell'operatore come soggetto passivo di imposta.... Tale riconoscimento, infatti, è subordinato all'avvenuta «ingerenza» o «interferenza» nella gestione delle stesse società controllate..., che si traduce nel compimento di operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'imposta, quali le prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici verso le società consociate”*⁶.

⁵ Cfr. [circolare n. 328/E/1997](#) (§ 1.2.3).

⁶ Cfr. [circolare n. 6/E/2016](#), cit..

Ne consegue che, “ove ci si trovi in presenza di una situazione in cui la società veicolo (c.d. *Special Purpose Vehicle - SPV* o *BidCoo NewCo*) esercita quale attività la sola detenzione di partecipazioni, senza interferire in alcun modo nella gestione delle società controllate, si è del parere che non possa essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva gravante sulle *other fee* né alla predetta società veicolo, né - successivamente alla fusione - alla società target qualora la stessa sia stata incorporata o abbia incorporato la citata SPV. A diverse conclusioni circa la detraibilità dell’Iva addebitata si potrebbe giungere, ovviamente, nel caso in cui la società veicolo non rivesta un ruolo di mero detentore di partecipazioni, svolgendo un’attività commerciale ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9 della direttiva n. 112 del 2006, così come recepito dall’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972”⁷.



Dunque, secondo la prassi amministrativa, la mera acquisizione del capitale sociale della società target da parte della società veicolo, anche se preordinata alla successiva fusione, se non è accompagnata da un’interferenza nella gestione societaria della controllata che implichi l’effettuazione di operazioni imponibili, è di per sé sufficiente a escludere la soggettività passiva della società veicolo, con la conseguente indetraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto di beni/servizi.

Detraibilità dell’Iva secondo l’Aidc

Prima della [sentenza n. 22608/2024](#) in commento, l’Aidc si è pronunciata in merito alla detraibilità dell’Iva nelle operazioni di MLBO, non condividendo la posizione dell’Agenzia delle entrate, in quanto la società veicolo non viene costituita ai fini della detenzione (attiva o passiva) di partecipazioni, ma per raccogliere i fondi necessari ad acquisire la società target e gestire direttamente l’azienda successivamente al perfezionamento dell’operazione di fusione.

In quest’ottica, l’associazione è dell’avviso che l’acquisizione della società target rappresenta un’attività preparatoria all’attività d’impresa, che – secondo la posizione della giurisprudenza comunitaria⁸ – deve già ritenersi parte integrante dell’attività svolta dalla società veicolo, con la conseguente detraibilità dell’Iva.



In particolare, con la norma di comportamento n. 220, l’Aidc ha affermato che l’acquisizione della società target rappresenta un’attività preparatoria all’attività d’impresa, che – secondo la posizione della giurisprudenza comunitaria – deve già ritenersi parte integrante dell’attività svolta dalla società veicolo, con la conseguenza, indicata dalla Corte di Giustizia UE, che chiunque abbia l’intenzione,

⁷ Si veda la nota precedente.

⁸ Cfr. Corte di Giustizia UE, sentenze causa C-42/19 del 12 novembre 2020, Sonaecom SGPS, causa C-249/17 del 17 ottobre 2018, Ryanair, causa C-263/15 del 2 giugno 2016, NAV, causa C-527/11 del 14 marzo 2013, Ablessio, causa C-280/10 del 1° marzo 2012, Polski Trawertyn, causa C-400/98 dell’8 giugno 2000, Breitsohl, causa C-396/98 dell’8 giugno 2000, Schloßstraße, causa C-110/94 del 29 febbraio 1996, INZO e causa C-268/83 del 14 febbraio 1985, Rompelman.

confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato un soggetto passivo, anche se i beni/servizi acquistati non sono immediatamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività, compresa l'ipotesi in cui l'attività non si sia concretizzata per cause estranee alla sua volontà.

Il principio di neutralità esige che le prime spese di investimento si considerino effettuate nell'esercizio di un'attività economica, soddisfacendo in tal modo il presupposto soggettivo di cui all'[articolo 9](#), § 1, Direttiva 2006/112/CE. Di contro, ritenere che tali spese rilevino solo dal momento in cui si effettuano operazioni attive non solo contrasta con il suddetto principio, ma determina anche un'arbitraria distinzione tra le spese di investimento effettuate prima e durante l'effettivo svolgimento dell'attività d'impresa.



Dato che l'esercizio del diritto di detrazione presuppone, tra l'altro, che il costo dei beni/servizi acquistati sia incorporato, o almeno destinato a essere incorporato, rispettivamente, nel prezzo di specifiche operazioni attive o in quello dei beni/servizi forniti dal soggetto passivo nell'ambito della propria attività, l'Associazione è dell'avviso che, in considerazione delle specificità che caratterizzano le operazioni di MLBO, la detraibilità dell'imposta assoluta dalla società veicolo deve essere verificata in funzione della natura delle operazioni attive che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione tra le società veicolo e *target*.

A sostegno di questa conclusione possono richiamarsi, in primo luogo, le indicazioni della giurisprudenza di merito, secondo cui è legittima la detrazione dell'Iva esercitata dalla società veicolo nel presupposto che quest'ultima sia stata costituita al solo scopo di facilitare la costituzione del nuovo soggetto operativo, essendo diventata tale essa stessa, a esito della complessa procedura posta in essere dalle parti nell'ambito di un processo di ristrutturazione societaria⁹.

In secondo luogo, la posizione dell'Aidc è coerente con l'[articolo 19](#), comma 3, lettera c), D.P.R. 633/1972, in base al quale i trasferimenti di azienda, ancorché realizzati mediante fusione societaria, non pregiudicano l'esercizio della detrazione pur essendo esclusi da Iva ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 3, lettera b), D.P.R. 633/1972.

⁹ Cfr. CGT di Il grado della Lombardia, n. 3755/17/2023 e CGT di I grado di Milano, n. 3661/7/2022.

Detraibilità dell'Iva secondo la Corte di Cassazione



Con la [sentenza n. 22608/2024](#), la Corte di Cassazione ha affermato che la società veicolo, costituita nell'ambito di un'operazione di MLBO, ha diritto di esercitare la detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi preordinati alla realizzazione dell'operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

A fondamento del suddetto principio di diritto, i giudici di legittimità hanno richiamato le medesime indicazioni espresse dalla norma di comportamento n. 220 dell'Aidc.

Esclusione della detrazione Iva per le *holding* "statiche"

In particolare, per ciò che riguarda la soggettività passiva Iva delle *holding*, la Suprema Corte ha osservato che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza comunitaria, le *holding* c.d. "statiche", vale a dire le società che si limitano a detenere partecipazioni in altre società senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione delle stesse, non hanno la qualifica di soggetto passivo Iva. Anche la normativa nazionale, con l'[articolo 4](#), comma 5, D.P.R. 633/1972 esclude che il possesso di partecipazioni, non strumentale né accessorio ad altre attività, costituisca attività commerciale.

La stessa Agenzia delle entrate ha escluso la soggettività ai fini Iva delle *holding* "statiche", nel cui paradigma la società veicolo si è iscritta nel segmento della sua esistenza, confermando che l'elemento essenziale affinché una *holding* possa acquisire lo *status* di soggetto passivo Iva è l'interferenza, in modo diretto o indiretto, nella gestione delle partecipate, mentre il mero esercizio di direzione e coordinamento, in assenza dello svolgimento di un'attività economica, non è sufficiente a far acquisire alla *holding* la qualifica di soggetto passivo d'imposta¹⁰.



Le circostanze annoverate dai giudici d'appello a fondamento della non ascrivibilità, in capo alla società veicolo, della soggettività passiva Iva sono:

- la costituzione esclusivamente in funzione dell'acquisizione di una quota rilevante delle azioni della società *target*;
- la mancata effettuazione di operazioni passive in costanza di esistenza, al netto del compimento di acquisti di servizi di consulenza, funzionali e necessari per porre in essere l'operazione finanziata;
- la mancata effettuazione, durante la propria esistenza, di operazioni attive.

¹⁰ Cfr. [circolare n. 19/E/2018](#).

Detrazione Iva per le attività preparatorie all'attività d'impresa



L'imposta dovuta o assolta dalla società veicolo, qualora correlata ad acquisti di beni e servizi che si accertino preordinati alla realizzazione dell'operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, è in linea di principio detraibile ai sensi dell'[articolo 19](#) e ss., D.P.R. 633/1972, qualora la società risultante dalla fusione con la società *target* sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo Iva e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione dell'imposta.

La disciplina Iva subordina, infatti, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta a un duplice presupposto:

- da un lato, è necessario che il soggetto che invoca la detrazione sia titolare dello *status* di soggetto passivo dell'imposta che ambisce a detrarre;
- dall'altro, è imprescindibile che i beni e servizi acquistati siano impiegati da tale soggetto passivo in funzione di operazioni sue proprie, soggette a Iva, ossia di operazioni imponibili o di operazioni a esse assimilate ai fini della detrazione.



Le fasi dell'operazione di MLBO sopra delineata rendono evidente che l'acquisizione della partecipazione nel capitale della società *target*, da parte della società veicolo, rappresenta una fase meramente transeunte e strumentale alla fusione della società veicolo medesima con quella che - transitoriamente - è la propria controllata. La fusione tra società veicolo e società *target* assurge, infatti, "*ab origine*", a presupposto necessario dell'intera operazione, in quanto funzionale alla congiunzione del debito finanziario della società veicolo con il patrimonio della società *target*.

La società veicolo è in grado di svolgere, nel contesto dell'operazione in esame, un ruolo del tutto divaricato rispetto a quello di una *holding* destinata alla detenzione ed eventuale gestione di partecipazioni societarie. La società veicolo, infatti, non nasce a meri fini di detenzione di partecipazioni, connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili all'acquisizione della società *target*, allo scopo precipuo di gestirne in via diretta l'azienda e di implementarne la struttura economico-finanziaria, in seguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione.

In questo ambito, ai fini dell'Iva l'acquisizione della società *target* s'atteggia ad attività preparatoria dell'attività economica che in esito all'acquisizione della società bersaglio verrà esercitata. Il sostenimento di per sé, da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all'acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di

detto ente un soggetto passivo, ancorché i beni e servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, per il principio di neutralità, le spese di investimento effettuate ai fini di un'operazione orientata all'esercizio finale dell'attività produttiva si iscrivono nel perimetro delle attività economiche. Non rileva, in altri termini, il momento in cui si realizzano le prime operazioni attive da parte di un ente, non potendosi ragionevolmente distinguere tra spese di investimento effettuate prima oppure in costanza dell'effettivo svolgimento dell'attività economica¹¹.



I costi sostenuti dalla società veicolo, benché anteriormente alla fusione non si risolvano in una interferenza diretta nella gestione societaria della controllata che implichi l'effettuazione di operazioni soggette a Iva, nondimeno appaiono intimamente preparatori dell'esercizio dell'attività economica e del suo rafforzamento. La società veicolo neocostituita sostiene i costi stessi con la finalità di utilizzare i beni o servizi consuntivi acquistati per la prosecuzione dell'attività economica della società *target*, altrimenti non avrebbe neppure ragione di acquistarli.

Anche se la società veicolo non effettua operazioni attive, nondimeno, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione dell'Iva, la stessa Corte di Cassazione ha più volte, dal canto suo, precisato che, se, da un lato, in ordine agli acquisti di beni e in generale alle operazioni passive occorre accertare, ai fini della detraibilità dell'imposta, che ricorra l'effettiva inerenza all'esercizio dell'impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, d'altro lato, non è richiesto il concreto esercizio dell'impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche nel caso di assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività meramente preparatorie, poiché è inerente all'esercizio dell'impresa anche l'acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie affinché l'attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie¹².

Le attività preparatorie costituiscono pur sempre esercizio di un'attività economica e, conseguentemente, anche l'acquisto dei beni e servizi necessari alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività economica tipica dell'impresa possa concretamente iniziare devono considerarsi strumentali e inerenti allo svolgimento della futura attività economica.

¹¹ Cfr. Corte di Giustizia UE, causa C-42/19 del 12 novembre 2020, *cit.*

¹² Cfr. Cassazione n. 7344/2011, n. 1578/2015, n. 18475/2016 e n. 23994/2018.

La rivista delle operazioni straordinarie n. 10/2024

Cassazione n. 15592/2024: imposta di registro proporzionale per il finanziamento enunciato nell'atto pubblico di donazione di partecipazioni

Cosimo Zuccaro - avvocato tributarista

Stefano Muraro - dottore commercialista

Alle più classiche situazioni di applicazione dell'imposta di registro (ex [articolo 22, D.P.R. 131/1986](#)) conseguenti all'enunciazione del "finanziamento soci" in verbali assembleari comportanti variazioni del capitale sociale ovvero in atti di scissione si aggiunge – secondo la recente Corte di Cassazione – una nuova ipotesi di tassabilità dell'enunciazione del "finanziamento soci" in un atto di donazione di partecipazioni sociali.

Oltre la disamina della fattispecie oggetto della [Cassazione n. 15592/2024](#) vengono ripercorse brevemente le casistiche giurisprudenziali sul medesimo tema, nonché le critiche mosse dalla dottrina, anche notarile.

Infine, vengono evidenziati i punti di attenzione al fine di evitare il rischio di imposizione dell'atto enunciato.

L'arresto della giurisprudenza di legittimità in merito alla tassazione ai fini dell'imposta di registro del finanziamento soci enunciato in un atto di donazione: la Cassazione n. 15592/2024

Occorre segnalare il recente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità riguardante la spinosa questione derivante dall'applicazione dell'articolo 22 (rubricato "Enunciazione di atti non registrati"), D.P.R. 131/1986 (di seguito, semplicemente denominato anche "Tur") alla c.d. "enunciazione" del "finanziamento soci" (naturalmente derivante da contratti non precedentemente assoggettati a registrazione) in atti presentati per la registrazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15592/2024, ha ritenuto sostanzialmente che sia soggetto a imposta proporzionale di registro il contratto di "finanziamento dei soci" citato in un atto

di donazione applicando, quindi, la tassazione per “*enunciazione*” del finanziamento (dei soci) con l’aliquota del 3% (ai sensi dell’[articolo 9](#), Tariffa, Parte I, Tur¹).

Da quello che è possibile desumere dal testo della sentenza, si evince che il socio accomandatario di una Sas donava a 2 soggetti (presumibilmente i figli) le proprie quote di partecipazione alla predetta società di persone; l’atto di donazione (redatto dal notaio in forma pubblica, come imposto dall’[articolo 782](#), cod. civ.) conteneva altresì:

1. la modifica dei patti sociali della società (necessari per modificare la denominazione sociale, nonché per dare ingresso a un nuovo socio e modificare la misura delle partecipazioni); e
2. la cessione ai donatari da parte del donante del credito da finanziamento soci vantato nei confronti della medesima società.

Il suindicato atto veniva portato alla registrazione da parte del notaio rogante, il quale riceveva da parte dell’Agenzia delle entrate un avviso di liquidazione (dell’imposta di registro) con il quale veniva sottoposta a tassazione di registro con aliquota proporzionale del 3% l’*enunciazione* del contratto di “*finanziamento soci*” intercorso tra il socio (*i.e.* il donante) e la società. Avverso l’avviso di liquidazione presentava ricorso il notaio che lo vedeva vittorioso in I grado e soccombente nel grado di appello²; la questione, per l’effetto, approdava in Cassazione.

Con uno dei 2 motivi di ricorso in Cassazione veniva denunciata dal ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’[articolo 22](#), Tur, assumendo, in sintesi, che difettava, nella fattispecie, il requisito (c.d. soggettivo) dell’*enunciazione* suscettibile di autonoma tassazione poiché gli atti posti in essere (di donazione e di modifica dei patti sociali) erano intercorsi tra parti diverse da quelle tra le quali era intercorso il finanziamento soci, ossia la società e il donante; dunque, risultando la società parte solo di quest’ultimo contratto e non anche degli atti di donazione e di modifica dei patti sociali.

La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo di ricorso premettendo quanto segue:

– con riferimento all’*enunciazione* di un atto (contratto di finanziamento soci) contenuto in un verbale assembleare (di società di capitali) la Corte ha posto il principio di diritto secondo il quale “*il finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare avente ad oggetto l’aumento del capitale sociale integra il requisito soggettivo previsto dall’articolo 22 del D.P.R. 131 del 1986, contenendo l’indicazione della partecipazione dei soggetti intervenuti in assemblea, coincidenti con quelli che hanno concluso il finanziamento*”³. In detta pronuncia, si è rilevato che “*ai fini fiscali dell’*enunciazione*, non rilevi la parte in senso contrattuale, ma piuttosto il soggetto che ha partecipato ai due atti*

¹ Se si tratta di un finanziamento stipulato al di fuori del campo di applicazione dell’Iva.

² Il giudice del gravame, per quel che qui rileva, ha ritenuto che:

- gli atti sottoposti a registrazione solo in caso d’uso legittimamente potevano essere tassati per *enunciazione* “*a prescindere dall’uso dei medesimi ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 131/86 e quindi sulla base della loro sola enunciazione*”;

- nella fattispecie ricorreva, altresì, il requisito della identità di parti dell’atto enunciante e di quello enunciato in quanto “*l’atto enunciante aveva ad oggetto anche la modifica dei patti sociali e ... veniva sottoscritto anche da tutti i soci e dallo stesso legale rappresentante della società finanziata*” (cfr. sentenza n. 421/2019 della CTR Marche successivamente impugnata in Cassazione).

³ Cassazione n. 3841/2023.

(enunciante ed enunciato). ... Tale conclusione risulta, del resto, coerente con la ratio della disposizione in esame, che richiede ai fini dell'imposizione dell'atto enunciato l'identità di parti tra l'atto enunciante e quello enunciato, proprio al fine di evitare che un soggetto si ritrovi sottoposto al prelievo fiscale in conseguenza di comportamenti a lui non imputabili. Nel caso del verbale assembleare di società, sebbene non siano configurabili parti dal punto di vista contrattuale, risultano, comunque, coinvolti i soggetti che sono stati parti del precedente contratto, sicché il prelievo fiscale non può dirsi conseguente ad una condotta altrui”;

– le Sezioni Unite della Corte hanno, quindi, rimarcato che – tenuto conto della “chiara ratio antielusiva della disposizione legislativa”⁴ - in questo particolare contesto impositivo deve attribuirsi al termine “parte” un significato “lato e sostanziale ... non “contrattualistico””, così sussistendo identità di parti in relazione ai soggetti “rispetto ai quali si realizzano gli effetti degli atti contenuti nell'atto di “emersione””⁵.

Alla luce di quanto sopra esposto i giudici di piazza Cavour hanno rigettato il ricorso statuendo il seguente principio di diritto:

“nel suo complesso l'atto in questione (che, come detto, riuniva la donazione di quote a una modifica del contratto sociale ex [articolo 2252](#), cod. civ. riferita, tra l'altro, alla misura delle partecipazioni sociali e all'ingresso di un nuovo socio, ndA) in quanto adottato con l'intervento (e l'approvazione) di tutti i soci, rimaneva riferibile alla società – oltretutto per la pattuita cessione del credito alla restituzione del finanziamento, con immediati effetti traslativi nei confronti del debitore ceduto – anche per le convenute modifiche dell'atto costitutivo (articolo 2252 cod. civ.) e recava la deliberazione (unanime) dei soci da presentare per l'iscrizione al registro delle imprese (articolo 2300 cod. civ.)”.

In altri termini, stante l'assenza di indicazioni normative sul metodo assembleare da adottare per le deliberazioni nelle società di persone e alla luce delle suindicate indicazioni, la Corte di Cassazione, statuisce la sussistenza anche della condizione dell'identità di parti che, quindi, consente la tassazione per enunciazione.

La posizione della giurisprudenza di legittimità e le critiche mosse alla stessa da parte della dottrina anche notarile

In precedenza, la giurisprudenza di legittimità si era già espressa in merito alla questione derivante dalla possibile applicazione dell'[articolo 22](#), Tur a seguito della c.d. “enunciazione” dei finanziamenti (naturalmente derivanti da contratti non precedentemente assoggettati a registrazione) in atti.

⁴ Cfr. l'articolo 22, Tur.

⁵ Cassazione SS.UU. n. 14432/20203.

Tre le altre, oltre alla giurisprudenza di legittimità citata nel paragrafo precedente, la Corte di Cassazione⁶ aveva sostanzialmente ritenuto che è soggetto a imposta proporzionale di registro il “*finanziamento dei soci*” citato in un atto di scissione applicando quindi la tassazione per “*enunciazione*” del contratto di finanziamento (dei soci) con aliquota del 3% (ai sensi dell’[articolo 9](#), Tariffa, Parte I, Tur⁷) sul valore nominale del finanziamento anziché “*solamente*” una tassazione dell’atto di scissione con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) ai sensi dell’[articolo 4](#), lettera f), Tariffa, Parte I allegata al Tur. In altri termini, da quello che è possibile desumere dallo scarso testo delle ordinanze, si evince che nell’atto di scissione – atto sottoposto a registrazione – fosse menzionato un “*finanziamento dei soci infruttifero*” iscritto nelle passività del bilancio nella posta “*Debiti verso altri*”. Ebbene, i giudici della Suprema Corte, per la prima volta, accogliendo il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, avevano ritenuto di tassare, ai sensi dell’articolo 22, Tur, con imposta proporzionale⁸ di registro il finanziamento dei soci enunciato in un atto di scissione sottoposto a registrazione anziché tassare l’atto di scissione con la sola applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa (oggi pari a 200 euro) ai sensi dell’articolo 4, lettera f), Tariffa, Parte I allegata al Tur.

In altra circostanza sempre la Corte di Cassazione⁹ aveva sostanzialmente ritenuto applicabile l’imposta proporzionale di registro al contratto di “*finanziamento dei soci*” formato per corrispondenza e menzionato nell’ambito di un verbale di assemblea stante la mancata registrazione¹⁰ del contratto di finanziamento. In particolare, da quanto si desume dal testo dell’ordinanza, il caso trattato dai giudici era relativo a un finanziamento, erogato da un socio, formato tramite corrispondenza e non registrato dalle parti al momento della stipula¹¹. Detto finanziamento (o per meglio dire “*contratto di finanziamento*”), già inserito fra le poste passive del bilancio, non era stato registrato ed era stato successivamente richiamato all’interno della delibera assembleare con cui la società disponeva la riduzione del capitale per perdite e la sua contestuale ricostituzione mediante rinuncia al credito vantato dal socio verso la società. In tal caso la Suprema Corte aveva rigettato il ricorso della società e aveva statuito che “*va assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai*

⁶ Le 2 ordinanze gemelle n. 6157/2020 e n. 6158/2020.

⁷ Se si tratta di un finanziamento stipulato al di fuori del campo di applicazione dell’Iva.

⁸ Con aliquota del 3% ai sensi dell’articolo 9, Tariffa, Parte I allegata al Tur.

⁹ Cassazione n. 32516/2019.

¹⁰ Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1, Tariffa, Parte II, Tur e all’articolo 6, Tur.

¹¹ Gli atti formati tramite corrispondenza, ai sensi dell’articolo 1, Tariffa, Parte II, allegata al Tur, sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso. Si ha caso d’uso, ai sensi dell’articolo 6, Tur, quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini di un’obbligazione delle suddette Amministrazioni, enti o organi ovvero obbligatorio per Legge o Regolamento.

*predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento medesimo*¹².

Infine, in altra sentenza¹³ la Suprema Corte aveva ritenuto che fosse soggetto a imposta di registro proporzionale, con aliquota del 3%, il finanziamento concesso alla società dai propri soci, quando tale finanziamento sia citato nel verbale di assemblea con cui viene deliberata la ricostituzione del capitale per perdite mediante la rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento stesso, ritenendo applicabile l'[articolo 22](#), D.P.R. 131/1986. Nel caso di specie, il 16 marzo 1998, la società "Alfa" approvava la delibera di azzeramento del capitale sociale per perdite e la sua contestuale ricostituzione, attraverso la rinuncia di 2 soci ai crediti derivanti da finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della stessa società, e correttamente inseriti, quali prestiti dei soci, fra le poste passive di bilancio. All'atto della registrazione della delibera, il competente ufficio del registro rilevava che il finanziamento richiamato non era stato sottoposto a registrazione, quale mutuo, e ingiungeva alla società il pagamento dell'imposta di registro proporzionale ai sensi dell'[articolo 9](#), Tariffa, Parte I, Tur sulle somme erogate. La Cassazione, dopo che i giudici tributari avevano accolto il ricorso della società, riformava la sentenza di grado precedente ritenendo trattarsi di un contratto non scritto enunciato nel verbale assembleare che deliberava il ripianamento perdite mediante contestuale rinuncia dei soci a conseguire la restituzione della somma erogata. Il finanziamento effettuato dal socio alla società menzionato nel verbale di una delibera assembleare integrerebbe dunque, ad avviso della Corte, l'ipotesi regolata dall'[articolo 22](#), comma 1, Tur¹⁴: *"va quindi assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci menzionato in atto di ripianamento perdite, attraverso la rinuncia dei soci a conseguire la restituzione della somma erogata, a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento (cfr. Cass. 17899/2005; 5946/2007; 11756/2008)*¹⁵, *che è irrilevante ai fini dell'applicazione del tributo*¹⁶.

¹² "Secondo questa Corte, in tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 1, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; ne consegue che va assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento medesimo (Cass. 30 giugno 2010, n. 15585; analogamente Cass. 30 ottobre 2015, n. 22243)" (cfr. Cassazione n. 32516/2019).

¹³ Cassazione n. 15585/2010.

¹⁴ "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate".

¹⁵ Il richiamo dei giudici di legittimità a proprie precedenti pronunce non appare pertinente:

- la sentenza n. 17899/2005 ha a oggetto una fidejussione enunciata nella sentenza di condanna del debitore principale e del fideiussore: l'atto enunciante non è un verbale assembleare;

- la sentenza n. 5946/2007 riguarda un'ipotesi di enunciazione in un contratto di cessione di immobili di un finanziamento formalizzato per scambio di corrispondenza tra società e socio finanziatore, contratto soggetto a registrazione solo in caso d'uso mentre la sentenza che si esamina decide sull'enunciazione di un contratto verbale;

- la sentenza n. 11756/2008 decide sull'enunciazione di un contratto verbale di finanziamento effettuato dai soci alla società, ma l'enunciazione è contenuta non in un verbale (che è un atto senza parti privo di contenuto negoziale) bensì, in un atto di trasformazione di una società in nome collettivo in società a responsabilità limitata che è un atto avente contenuto negoziale posto in essere dai soci finanziatori, restando peraltro dubbio che la società sia da ritenersi parte di tale atto.

¹⁶ "Premesso che, come riconosce la sentenza impugnata, non è intervenuto alcun accordo scritto fra le parti, e che il finanziamento è stato correttamente inserito, quale prestito dei soci, fra le poste passive, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 1, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in contratti verbali; o atti scritti posti in essere fra le parti, intervenute nell'atto che ne contiene l'enunciazione, l'imposta si applica alle disposizioni enunciate. Va quindi assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci menzionato in atto di ripianamento perdite, attraverso la rinuncia dei soci a conseguire la restituzione della somma erogata, a prescindere

L'indirizzo interpretativo assunto dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla corretta applicazione dell'[articolo 22](#), Tur¹⁷ in tema di "enunciazione", è stato ampiamente criticato dalla dottrina anche "notarile".

Le critiche che di seguito si riassumono, con riferimento all'enunciazione del finanziamento dei soci in un verbale di assemblea, possono essere estese anche al finanziamento dei soci citato in un atto di scissione.

In primo luogo, affinché l'atto enunciato sia assoggettabile a tassazione non è sufficiente la sua semplice menzione¹⁸ in un altro atto, ma è necessario che sia individuata chiaramente la Convenzione enunciata nei suoi elementi essenziali, sia oggettivi sia soggettivi. In proposito, è stato correttamente osservato che nell'enunciazione devono essere evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell'atto cui si fa riferimento, con una fedele ricostruzione conforme al suo contenuto e alla sua struttura originali, di modo che l'imposta possa essere applicata al negozio enunciato, secondo gli effetti che è idoneo a produrre¹⁹. La tassazione per enunciazione, dunque, non può operare nelle ipotesi in cui l'esistenza di un negozio sia desumibile solo da elementi indiretti e non in maniera certa e diretta per il richiamo espresso a tutti i suoi elementi fatto dalle parti. Pare questa la ragione per cui la disposizione in commento prevede che la tassazione per enunciazione sia possibile solo a condizione che via sia identità delle parti intervenute nell'atto enunciante e in quello enunciato²⁰. Infatti, affinché possa configurarsi un caso di enunciazione [articolo 22](#), Tur esige che l'atto enunciante e l'atto enunciato siano posti in essere tra le stesse parti; una coincidenza soggettiva che, nell'ipotesi del verbale assembleare, è esclusa *ab origine* per la stessa natura del verbale assembleare, il quale è considerato dalla dottrina quale "atto senza parti", ovvero, un atto che non è nella disponibilità, come quelli aventi natura negoziale, dei soggetti destinatari dei suoi effetti, ma che si limita a documentare lo svolgimento dell'adunanza assembleare²¹.

dall'effettivo uso del finanziamento (cfr. Cass. 17899/2005; 5946/2007; 11756/2008), che è irrilevante ai fini dell'applicazione del tributo" (cfr. Cassazione n. 15585/2010).

¹⁷ Ai sensi del quale: "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita".

¹⁸ Il fatto qualificato nelle parole della cassazione come "menzione" (nel caso specifico: il contratto di finanziamento) va, più tecnicamente, definitivamente come enunciazione, materia che è normata dall'articolo 22, Tur. Dalla "enunciazione" pertanto consegue, oltre che la tassazione dell'atto enunciante, anche la tassazione dell'atto enunciato; se inoltre quest'ultimo fosse stato da registrare in "termine fisso" (ad esempio perché si trattava di un contratto verbale rientrante nel perimetro dell'articolo 3, comma 1, Tur), si deve applicare anche la sanzione amministrativa per mancata registrazione.

¹⁹ L'enunciazione deve cioè contenere tutti gli elementi essenziali del contratto enunciato che servono a identificare la natura e il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante.

²⁰ Cfr. studio n. 208/1010/T del Consiglio nazionale del Notariato "La registrazione d'ufficio e l'enunciazione nell'imposta di registro".

²¹ Cfr. F. Laurini, "Verbale assembleare e enunciazione dei finanziamenti dei soci – il commento" in Notariato n. 6/2010; nello stesso senso T. Ventrella, "Finanziamento soci e imposta di registro: relazioni pericolose nella dinamica dell'enunciazione" in Corriere Tributario n. 8-9/2020.

È evidente, pertanto, che la natura meramente ricognitiva del verbale di assemblea²² (ipotesi ricorrente nelle fattispecie oggetto delle decisioni n. 15585/2010 e [n. 32516/2019](#)) impedisce di riscontrare delle “*parti*” in senso giuridico, rispetto alle quali possa ravvisarsi una identità rispetto all’atto enunciato oltre che collocarsi fuori dalla *ratio* della disciplina antielusiva dell’enunciazione (finalizza, come noto, a essere una misura di contrasto all’elusione in quanto, altrimenti, sarebbe facile stipulare un contratto, non registrarlo e poi acclararne l’esistenza in un contratto successivo, pretendendo la salvezza da tassazione del contratto enunciato)²³.

Parimenti, l’atto di scissione (ipotesi ricorrente nelle decisioni [n. 6157/2020](#) e [n. 6158/2020](#)) è un contratto che interviene tra la società scissa e la società beneficiaria nel quale si dà esecuzione alle deliberazioni dei soci della società, aventi a oggetto l’approvazione del progetto di scissione. Se nell’atto di scissione è menzionato un credito o un debito da finanziamento soci (posta che transiterà dalla scissa alla beneficiaria), l’atto enunciante (l’atto di scissione) non interviene tra le “*stesse parti*” dell’atto enunciato (il contratto di finanziamento-soci): l’atto di scissione ha come parti la società scissa e la società beneficiaria; il contratto di finanziamento ha come parti la società finanziata e il socio finanziatore; quest’ultimo non è parte dell’atto di scissione e ciò impedisce di aumentare la sua tassazione con l’imposta dovuta per l’enunciazione²⁴.

In secondo luogo, sebbene questo profilo non sia stato trattato dai giudici nelle decisioni n. 15585/2010 e n. 32516/2019, è stato rilevato che l’[articolo 22](#), Tur prescrive che non si fa luogo a tassazione per enunciazione “*quando gli effetti delle disposizioni enunciate ... cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione*”: secondo tale disposto normativo è lapalissiano che se un finanziamento-soci viene trasformato in una posta di patrimonio netto (anche ai fini di una successiva copertura delle perdite) in sede di assemblea, ecco che si verifica la cessazione degli effetti del contratto di finanziamento soci contestualmente alla sua enunciazione²⁵.

In terzo luogo, con specifico riferimento al caso deciso con l’ordinanza n. 32516/2019²⁶, è stato correttamente rilevato che la decisione desta perplessità laddove afferma l’automatico assorbimento del caso d’uso nel fenomeno dell’enunciazione con la conseguente preminenza del regime di tassazione connesso alla seconda fattispecie: “*è invece plausibile avanzare l’idea che, nel*

²² “Deve poi rilevarsi che nella prassi la delibera assembleare di ricostituzione del capitale si limita ad operare il riferimento alla posizione creditoria del socio (come desumibile anche dalle poste di bilancio) al mero fine di quantificare la somma da destinare alla ricostituzione del capitale: trattasi, quindi, di una mera “menzione” del rapporto giuridico. Tale menzione non è sufficiente ad integrare l’enunciazione, ai fini della quale è invece necessario che nell’atto enunciante siano contenuti elementi tali da consentire di identificare la convenzione enunciata sia in ordine ai soggetti che al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata”; cfr. T. Ventrella, “Finanziamento soci e imposta di registro: relazioni pericolose nella dinamica dell’enunciazione” in Corriere Tributario n. 8-9/2020.

²³ A. Busani, “Tassazione per enunciazione del finanziamento soci “passato” a capitale sociale – il commento” in Le Società n. 11/2010.

²⁴ Cfr. A. Busani, “Scissione con finanziamento soci tassata al 3 per cento”, in Il Sole 24 Ore del 26 maggio 2020.

²⁵ Cfr. A. Busani, “Tassato il finanziamento soci citato nel verbale di assemblea”, in Il Sole 24 Ore del 2 marzo 2020. Nello stesso senso vedasi F. Laurini, “Verbale assembleare e enunciazione dei finanziamenti dei soci – il commento” in Notariato n. 6/2010.

²⁶ Secondo cui il contratto di finanziamento stipulato fra soci e società – anche se formato per scambio di corrispondenza e, quindi, da registrare solo in caso d’uso – sconta l’imposta di registro proporzionale qualora se ne faccia menzione nel verbale assembleare di copertura delle perdite mediante rinuncia al finanziamento da parte del socio, “e ciò a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento”.

caso di contratto da registrare solo in caso d'uso, il legislatore stesso abbia dispensato questi atti dall'obbligo di registrazione fin dal momento in cui si verifichi un determinato evento (il caso d'uso), al cui ricorrere (e solo al cui ricorrere) la legge connette l'attivazione dell'obbligo di registrazione: ebbene, che senso avrebbe esonerare da registrazione questi contratti fino al verificarsi del caso d'uso quando poi, invece, questi contratti dovrebbero essere registrati in cosa di enunciazione?"²⁷.

Quali i punti di attenzione al fine di evitare il rischio di imposizione dell'atto enunciato?

In considerazione dell'aggravio in termini di tassazione indiretta di quelle operazioni societarie sul capitale realizzate mediante la rinuncia al credito da parte dei soci (qualora nel futuro non dovessero registrarsi nuovi e più favorevoli orientamenti giurisprudenziali di legittimità²⁸) risulta opportuno osservare alcuni accorgimenti necessari sotto il profilo della tecnica redazionale degli atti stessi, atteso che nessuna enunciazione fiscalmente rilevante si dovrebbe avere nel caso in cui la rinuncia al credito o il suo utilizzo per una ricapitalizzazione avvenga al di fuori di un verbale notarile o comunque non in atti sottoposti a registrazione (detta considerazione è estendibile anche all'atto di scissione, essendo anch'esso un atto sottoposto a registrazione)²⁹.

In proposito, alternativamente, si potrebbe:

- procedere, ove possibile, alla restituzione del finanziamento effettuato dai soci prima dell'adozione della delibera di aumento del capitale e al successivo conferimento in società del denaro;
- "spacchettare" le operazioni: vale a dire che, in luogo di avere in un unico contesto la deliberazione di "aumento" di capitale, la "sottoscrizione" dell'aumento e la "liberazione" della sottoscrizione mediante rinuncia del socio al credito rinveniente dal finanziamento effettuato a favore della società, si procederà con la sola deliberazione, lasciando le fasi di esecuzione dell'aumento al di fuori del verbale assembleare (e consegnate a scambio di carte tra soci e società). In questo modo si eviterà di presentare alla registrazione un verbale contenente l'enunciazione del contratto di "finanziamento dei soci"³⁰;
- effettuare la rinuncia al credito prima dell'assemblea portante deliberazioni inerenti le "variazioni" del capitale, consentendo la conversione in riserva di patrimonio netto, che verrebbe individuata

²⁷ Cfr. A. Busani, "Tassato il finanziamento soci citato nel verbale di assemblea", in Il Sole 24 Ore del 2 marzo 2020; nello stesso senso T. Ventrella, "Finanziamento soci e imposta di registro: relazioni pericolose nella dinamica dell'enunciazione" in Corriere Tributario, n. 8-9/2020; A. Busani "Tassazione per enunciazione del finanziamento soci "passato" a capitale sociale - il commento" in Le Società n. 11/2010.

²⁸ Oltre che per (l'eventuale) gestione del contenzioso riferito alle citate operazioni i cui termini di accertamento non sono ancora scaduti e che presumibilmente l'Amministrazione finanziaria tenterà di riprendere a tassazione con l'applicazione dell'aliquota del 3% sul contratto di finanziamento-soci enunciato sulla scorta del suindicato orientamento giurisprudenziale.

²⁹ Cfr. studio n. 208/1010/T del Consiglio nazionale del Notariato "La registrazione d'ufficio e l'enunciazione nell'imposta di registro".

³⁰ A. Busani, "Tassazione per enunciazione del finanziamento soci "passato" a capitale sociale - il commento" in Le Società n. 11/2010.

come tale nel predetto verbale di assemblea e direttamente utilizzata a incremento del capitale, senza necessità di operare un riferimento al contratto di finanziamento originario³¹;

– ipotizzare di far effettuare ai soci apporti con una destinazione specifica quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) “*versamenti in conto aumento di capitale*”;
- b) “*versamenti in conto futuro aumento di capitale*”;
- c) “*versamenti in conto capitale*”;
- d) “*versamenti a copertura perdite*”

con il pregio che dette somme di denaro apportare verrebbero contabilizzate direttamente nel “*patrimonio netto*” dell’ente collettivo e fruirebbero del regime di tassazione dei conferimenti in denaro scontando l’imposta di registro in misura fissa³² sebbene i soci, in tal modo, si priverebbero del diritto alla restituzione (anche parziale) delle somme versate di cui invece godrebbero con la forma del finanziamento dei soci;

– evitare di inserire nell’atto di donazione la cessione del credito sorto dal finanziamento soci vantato dal donante verso la società, posto che tale pattuizione in linea di principio potrebbe essere operata anche successivamente e in atti privi di forma pubblica³³.

Corso di Formazione di 5 incontri

GESTORE DELLA CRISI D’IMPRESA: CORSO DI AGGIORNAMENTO

valido per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco tenuto
dal Ministero della Giustizia dal Ministero della Giustizia

Aggiornato con le novità del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136
(G.U. 27 settembre 2024, n. 227)

in diretta web dal 19 novembre >



³¹ T. Ventrella, “Finanziamento soci e imposta di registro: relazioni pericolose nella dinamica dell’enunciazione” in Corriere Tributario n. 8-9/2020.

³² Per quanto riguarda i conferimenti di denaro l’articolo 4, comma 2, lettera a), n. 5), Tariffa, Parte I, allegata al Tur, dispone l’imposta di registro in misura fissa.

³³ A differenza dell’atto di donazione che, come detto, è rogato da notaio in forma pubblica ai sensi dell’articolo 782, cod. civ..

L'informazione quotidiana,
attenta e completa

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA**

Iscriviti alla mailing list e
rimani sempre aggiornato

www.ecnews.it



EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE

Fabio Garrini

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Gianluca Cristofori e Domenico Santoro

COMITATO DI REDAZIONE

Giulio Andreani Guido Bevilacqua
Riccardo Borsari Massimo Buongiorno

REDAZIONE

Milena Martini

Autorizzazione del tribunale di Verona n.1899 del 4 gennaio
2011

Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

ISSN 2039-6538

SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:
circulari@euroconference.it

SITO INTERNET

Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it/editoria

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata,
accessibile tramite le proprie credenziali dal [link](http://www.euroconference.it/area_riservata_login):

http://www.euroconference.it/area_riservata_login.
In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare
la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile
nella pagina di login.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Mensile
Vendita esclusiva per abbonamento

ABBONAMENTO ANNUALE 2024

Euro 180 Iva esclusa

Per i contenuti di "La rivista delle operazioni straordinarie" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.